

Progressivo N. 17

Verbale N. 5

Prot. Gen.le N° 158000/17



COMUNE DI FERRARA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 12 MARZO 2018

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 8/3/2018, n° 31929/18 si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle ore 15,15 con la Presidenza del Signor CALO' Dr. Girolamo – Presidente del Consiglio Comunale - i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla Signora CAVALLARI Dr.ssa Ornella – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: assegnati n° 32 + 1 – in carica n° 32 + 1 – intervenuti n° 30

- | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|
| 1. TAGLIANI Tiziano - SINDACO | | |
| 2. CALO' Girolamo – PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE | | |
| 3. ANSELMI Vittorio | 13. CRISTOFORI Tommaso | 23. SORIANI Elisabetta |
| 4. BALBONI Alessandro | 14. FACCHINI Fausto | 24. TALMELLI Alessandro |
| 5. BALBONI Federico | 15. FOCHI Claudio | 25. TOSI Ruggero |
| 6. BARALDI Iliara | 16. FORNASINI Matteo | 26. TURRI Pietro |
| 7. BAZZOCCHI Alessandro | 17. GUZZINATI Vito | 27. VIGNOLO Mauro |
| 8. BERTELLI Giulia | 18. MARCUCCI Lorenzo | 28. VITELLETTI Bianca Maria |
| 9. BERTOLASI Davide | 19. MARESCA Dario | 29. VITELLIO Luigi |
| 10. BIANCHINI Patrizia | 20. MORGHEN Iliara | 30. ZARDI Giampaolo |
| 11. BOVA Alberto | 21. PERUFFO Paola | |
| 12. CAVICCHI Giovanni | 22. RENDINE Francesco | |

ASSESSORI:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. FERRI Caterina | 5. SAPIGNI Chiara |
| 2. MAISTO Massimo | 6. SERRA Roberto |
| 3. MERLI Simone | 7. VACCARI Luca |
| 4. MODONESI Aldo | |

SCRUTATORI NOMINATI: GUZZINATI – MARCUCCI – TALMELLI

~~Visto della Ragioneria~~

Dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del
D.Lgs. n° 267/2000

(OMISSIS)

In copia:

Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva ai sensi della legge n. 147/13

- Servizio Ambiente / Stabellini
- Assessore Ferri
- Ragioneria
- Servizio Tributi / Scotti
- URP
- Ufficio Atti Consiglio Comunale

Il Presidente dà la parola all'Ass. Ferri la quale illustra la pratica in oggetto dando contemporaneamente lettura di una proposta di emendamenti presentata dalla Giunta.

Il Presidente chiede ai Consiglieri che hanno presentato degli emendamenti e delle risoluzioni, di illustrarli e si hanno gli interventi dei Cons.ri Fochi (che dà lettura di un emendamento), Anselmi (che dà lettura di un emendamento), Morghen (che presenta n. 34 emendamenti e un Risoluzione), Bertolasi (che presenta n. 2 Risoluzioni), Talmelli (che illustra n. 2 emendamenti ed una Risoluzione), Maresca (che presenta un emendamento e una Risoluzione), Morghen (che dà lettura di una Risoluzione anche a nome del Partito Democratico).

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla delibera e su tutti gli atti presentati e si hanno gli interventi dei Cons.ri: Rendine, Cavicchi, Peruffo, Maresca, Balboni A., Morghen, Fochi, Bianchini, Bova, Anselmi nonché la replica dell'Ass. Ferri. Si hanno quindi le dichiarazioni di voto sugli emendamenti e sulle Risoluzioni presentati con gli interventi dei Cons.ri Rendine, Morghen (che ritira gli emendamenti nn. **3/D – 4/D – 6 – 8 – 9 e 11**), Anselmi. Si hanno ora le dichiarazioni di voto sulla delibera con gli interventi dei Cons.ri Rendine, Bova e Anselmi.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

La seduta del Consiglio viene presieduta dal Vice Presidente Zardi il quale pone in votazione le sottoriportate Risoluzioni ed emendamenti.

Escono i Cons.ri Morghen e Calò – PRESENTI: N° 28

Quindi il Vice Presidente pone in votazione la sottoriportata Risoluzione PG n. 33453 presentata dal Gruppo Consiliare "Partito Democratico":

Il Consiglio Comunale,

PREMESSO CHE

Il nuovo sistema di tariffazione dei rifiuti ha indubbiamente avuto un impatto su quelle famiglie che possiedono uno o più gatti, per via dello smaltimento di quella parte della lettiera che va conferita dell'indifferenziato

DATO ATTO CHE

Esistono in commercio lettieri vegetali che posso essere conferite direttamente nel wc, essendo biodegradabili al 100%, che presentano un netto "risparmio ambientale" in quanto assolutamente ecologiche

Il costo è –mediamente- leggermente superiore rispetto alle lettieri normali

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

Ad individuare apposite formule di incentivo per l'acquisto di lettiere ecologiche.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 28

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 28

VOTI FAVOREVOLI: N° 16

VOTI CONTRARI: N° 6 (Cons.ri Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini e Marcucci)

ASTENUTI: N° 6 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Bova, Peruffo, Rendine e Zardi)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la Risoluzione.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione la sottoriportata Risoluzione PG n. 33457 presentata dal Gruppo Consiliare "Partito Democratico":

Il Consiglio Comunale,

PREMESSO CHE

Nel nostro Paese ogni giorno vengono utilizzati circa sei milioni di pannolini usa e getta che, una volta gettati via diventano una pericolosa fonte di inquinamento. Non solo per i materiali e i processi per realizzarli ma anche perché, sommati insieme, rappresentano ben il 20% di tutti i rifiuti urbani;

Il loro tempo di decomposizione è molto lungo e varia, a seconda dei materiali, da 200 a 500 anni. La loro degradazione, poi, rilascia nell'ambiente sostanze chimiche nocive, tra cui anche la diossina;

DATO ATTO CHE

L'utilizzo di pannolini/pannoloni riutilizzabili non è solo una scelta ecologica, ma anche economica e sanitaria. Infatti, un kit completo da venti pezzi a taglia unica, che cioè accompagnano il bambino dalla nascita al vasino, costa circa 300 euro, meno di quanto spendono in un anno i genitori che optano per gli usa e getta. La spesa annuale di questi ultimi ammonta a 500 euro, considerando che in media un bambino consuma un pacco da 10 euro a settimana. In due anni, dunque, i lavabili costano tre volte meno rispetto ai pannolini normali. Inoltre i benefici nell'uso dei lavabili riguardano anche la salute del bambino, che non viene a contatto con sostanze chimiche che possono irritare la pelle e beneficia di una maggiore traspirazione dei tessuti e, soprattutto, ha una migliore percezione delle funzioni fisiologiche (*fonte ass. Nonsolociripà*).

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

Ad individuare apposite formule di incentivo per l'acquisto dei pannolini riutilizzabili.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **28**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **28**

VOTI FAVOREVOLI: N° **13**

VOTI CONTRARI: N° **4** (Cons.ri Balboni F., Bazzocchi, Fochi e Marcucci)

ASTENUTI: N° **11** (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Baraldi, Cavicchi, Cristofori, Fornasini, Peruffo, Rendine, Talmelli, Vignolo e Zardi)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la Risoluzione.

Esce il Cons.re Fochi – PRESENTI: N° **27**

Quindi il Vice Presidente pone in votazione la sottoriportata Risoluzione PG n. 33585 presentata dal Gruppo Consiliare "Partito Democratico":

PREMESSO CHE:

- il Consiglio Comunale, con Delibera n. 6 del 23/07/2014, ha conferito mandato al Sindaco ed alla Giunta per avviare uno studio di fattibilità e per la sperimentazione, in un'area significativa ed omogenea del territorio comunale, di un sistema di gestione del servizio rifiuti che incentivi pratiche virtuose di riduzione, riuso e differenziazione del rifiuto per residenti ed imprese, finalizzato alla sperimentazione della tariffazione puntuale;

- l'art. 1 della L.R. Emilia Romagna n. 16/2015 stabilisce che la tariffa corrispettiva puntuale è un valido strumento per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in termini di riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate ed assume come obiettivo minimo, l'applicazione della tariffa entro il 2020;

- la L.R. Emilia Romagna n. 16/2015 pone come obiettivo entro il 2020:

1. il raggiungimento del 70% di raccolta differenziata;
2. il raggiungimento del 70% di riciclaggio di materia;
3. riduzione del 20-25% della produzione pro capite dei rifiuti;

CONSIDERATO CHE

- nel novembre 2016 è stata effettuata una sperimentazione su di un'area del territorio comunale rappresentata dall'abitato di Pontelagoscuro, dove sono state riorganizzate le

posizioni dei cassonetti costituendo isole ecologiche di base (con la presenza di tutti i cassonetti per la raccolta di tutte le frazioni del rifiuto) ed attrezzando i cassonetti dell'indifferenziata con la calotta;

- dopo alcuni mesi di sperimentazione con misurazione sui quantitativi dei rifiuti la percentuale di R.D. ha raggiunto in poco tempo il 70% e dopo aver presentato i risultati in Commissione consigliare, si è pensato quindi di estendere il sistema sperimentato all'intero territorio comunale;

- il sistema è stato esteso a tutto il territorio del Comune e quindi ad oggi sono state collocate tutte le isole ecologiche di base (con la presenza di tutti i cassonetti per la raccolta di tutte le frazioni del rifiuto) ed attrezzando i cassonetti dell'indifferenziata con la calotta;

RILEVATO CHE:

- per il conferimento dei rifiuti nei cassonetti dotati di calotte è stata distribuita la "tessera smeraldo" che "misura" soltanto la quantità di rifiuto indifferenziato;

- è aumentato in maniera considerevole il conferimento dei rifiuti differenziati di organico, carta, plastica e vetro, risorse preziose per l'ambiente e l'economia;

- all'Allegato 1 del regolamento oggetto della delibera vengono indicati i conferimenti minimi dei rifiuti indifferenziati suddivisi per componenti del nucleo familiare relativo alle utenze domestiche;

- sono emersi alcuni "disservizi" legati all'utilizzo della tessera smeraldo dovuti alle condizioni metereologiche che hanno bloccato i meccanismi di apertura dei cassonetti;

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- a richiedere al gestore del servizio di raccolta rifiuti:

- un servizio periodico di pulizia e igienizzazione delle isole ecologiche;
- uno studio per rendere più accessibili e più sicure dal traffico veicolare le isole ecologiche, di concerto con il servizio di mobilità e traffico del Comune di Ferrara;
- uno strumento semplice e di immediata lettura per la verifica e il controllo del quantitativo dei conferimenti rifiuti indifferenziati eseguiti durante il corso dell'anno;
- la possibilità di aumentare le riduzioni della tariffa puntuale in merito ai conferimenti presso i Centri di Raccolta;
- una comunicazione dedicata e specifica indirizzata alle utenze non domestiche in merito alle dotazioni di cassonetti richiesti e il conseguente calcolo della tariffa puntuale.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 27

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 27

VOTI FAVOREVOLI: N° 17

VOTI CONTRARI: N° **2** (Cons.ri Fornasini e Rendine)

ASTENUTI: N° **8** (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Marcucci, Peruffo e Zardi)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la Risoluzione.

Entrano i Cons.ri Fochi e Morghen – PRESENTI: N° **29**

Quindi il Vice Presidente pone in votazione la sottoriportata Risoluzione presentata dai Gruppi Consiliari "Movimento 5 Stelle" e "Partito Democratico":

Al fine di proseguire il percorso di riduzione dei rifiuti e di incentivazione della raccolta differenziata e del recupero dei materiali e del loro riciclo, si impegna il sindaco e la giunta a programmare le seguenti ulteriori azioni:

1. effettuare uno studio di fattibilità per l'introduzione di un servizio dedicato al recupero/riciclo di pannoloni e pannolini, presidi medico sanitari, lettieri per gatti e deiezioni canine;
2. avviare, in collaborazione con l'osservatorio rifiuti e le associazioni di categoria, un programma volontario di riciclo plastiche da bottiglie presso le strutture commerciali EE non, comunque idonee a supportare tale attività introducendo un incentivo economico per gli utenti che si avvarranno di tale nuova metodologia;
3. prevedere forme di premialità sulla base dei litri derivanti dalla parte di rifiuto conferito in differenziata nel rispetto degli standard qualitativi richiesti e nelle somme e modalità previste, anche al di fuori delle stazioni ecologiche;
4. promuovere la sperimentazione di cui al DM 03/07/2017 afferente al "Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare", ai sensi dell'art. 219-bis del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **29**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **29**

VOTI FAVOREVOLI: N° **21**

VOTI CONTRARI: N° **--**

ASTENUTI: N° **8** (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Bova, Fornasini, Peruffo, Rendine, Talmelli e Zardi)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la Risoluzione.

Entra il Cons.re Calò – PRESENTI: N° 30

Quindi il Vice Presidente pone in votazione la sottoriportata Risoluzione presentata dal Gruppo Consiliare "Partito Democratico":

PREMESSO CHE

- l'introduzione del nuovo sistema di gestione della raccolta dei rifiuti, basato sulla tariffazione puntuale, consente la riduzione della quantità di rifiuto urbano indifferenziato prodotto a livello cittadino, come dimostrano sia i dati della sperimentazione effettuata nel territorio di Pontelagoscuro sia i primi dati raccolti da tutto il territorio comunale
- la riduzione dei rifiuti non avviati a riciclaggio è uno degli obiettivi della Legge Regionale n. 16/2015 e della regolamentazione europea in materia ambientale poiché genera benefici diretti in termini di sostenibilità ambientale, qualità dell'aria e del suolo
- coerentemente con questo quadro il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato dalla Regione Emilia-Romagna nel 2016, prevede il sostanziale azzeramento delle discariche entro il 2020 e il progressivo spegnimento dei termovalorizzatori, cominciando da quelli più datati e quindi meno performanti in termini ambientali (impianti di Ravenna e Piacenza)

TENUTO CONTO CHE

- nel Comune di Ferrara già da tempo non sono più presenti discariche
- questo Consiglio ha approvato in data 01/12/2014 la risoluzione PG 111018 proposta da PD e SEL dalla quale è scaturito un accordo con il gestore volto alla autolimitazione in ordine al trattamento dei rifiuti nell'impianto di termovalorizzazione entro i limiti autorizzativi preesistenti, rinunciando quindi alla possibilità prevista dalla Legge 164 del 11/11/2014 di aumentarne l'utilizzo fino alla capacità massima

CONSIDERATO CHE

- la gestione dei flussi di rifiuti avviene a livello regionale e la progressiva riduzione fino allo spegnimento degli impianti di termovalorizzazione più datati situati sul territorio regionale genera un beneficio anche per i cittadini ferraresi in quanto come è noto l'aria non conosce confini provinciali
- i dati positivi riscontrati nei primi mesi di utilizzo del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti consentono all'impegno dei cittadini ferraresi di poter contribuire in modo significativo sia alla riduzione del monte rifiuti indifferenziati regionale -e quindi alla riduzione dei rifiuti avviati negli impianti più datati- sia nello specifico ad una riduzione della quantità di rifiuti avviata nell'impianto di Ferrara

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A

- concordare con il gestore la riduzione dei rifiuti trattati nell'impianto termovalorizzatore di Ferrara.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **30**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **30**

VOTI FAVOREVOLI: N° **22**

VOTI CONTRARI: N° **6** (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Cavicchi, Fornasini, Peruffo e Zardi)

ASTENUTI: N° **2** (Cons.ri Rendine e Talmelli)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la Risoluzione.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal Cons.re Maresca:

art. 6 Comme 3 lettera a, aggiungere al termine del paragrafo il seguente ulteriore paragrafo:

limitatamente alla parte variabile della tariffa: le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di allacciamenti individuali ai pubblici servizi, anche arredate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **30**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **30**

VOTI FAVOREVOLI: N° **18**

VOTI CONTRARI: N° **12** (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Peruffo, Rendine e Zardi)

ASTENUTI: N° **--**

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'emendamento.

Esce il Cons.re Zardi (presiede il Cons.re Calò) – PRESENTI: N° **29**

Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento presentato dal Gruppo Cons.re "Partito Democratico":

Al fine di semplificare gli adempimenti in carico ai cittadini, e in virtù del principio di non presentare istanze che sono già note alla pubblica amministrazione, **si propone di modificare l'art. 17 come segue:**

Art. 17 comma 8

La riduzione è riconosciuta previa istanza dell'interessato tramite la compilazione del modulo predisposto dal Gestore; il modulo contiene l'autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulta la presenza nel nucleo familiare del bambino/a di età pari o inferiore a 36 mesi o del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici.

Sostituire con

Nel caso di presenza nel nucleo familiare di bambino/a di età inferiore ai 36 mesi la riduzione è riconosciuta automaticamente in quanto la modifica del nucleo familiare è comunicata al gestore dal Comune, come previsto dall'art. 10 comma 5 del presente regolamento. Nella comunicazione il Comune specifica l'eventuale presenza di minori di 36 mesi.

Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici la riduzione è riconosciuta previa istanza dell'interessato tramite la compilazione del modulo predisposto dal Gestore contenente l'autocertificazione del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici.

Art. 17 comma 9

In particolare:

a) nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore ai 36 mesi, l'istanza va presentata un'unica volta entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto (per ciascun bambino);

b) nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici, l'istanza va presentata entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto, e successivamente dovrà essere ripresentata entro il 31 gennaio di ogni anno fino a quando permarrà il presupposto; l'istanza deve essere corredata da un documento comprovante la necessità di ricorso ai presidi medico-sanitari specifici, quali: certificato del medico di famiglia, certificato dell'ASL competente, certificato di un medico iscritto all'Ordine dei Medici, bolla di consegna dei presidi timbrata dall'ASL, nota dell'ASL o del Comune attestante il diritto alla consegna dei presidi.

Sostituire con:

In particolare nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici, l'istanza va presentata entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto, e successivamente dovrà essere ripresentata entro il 31 gennaio di ogni anno fino a quando permarrà il presupposto; l'istanza deve essere corredata da un documento comprovante la necessità di ricorso ai presidi medico-sanitari specifici, quali: certificato del medico di famiglia, certificato dell'ASL competente, certificato di un medico iscritto all'Ordine dei Medici, bolla di consegna dei presidi timbrata dall'ASL, nota dell'ASL o del Comune attestante il diritto alla consegna dei presidi.

Art. 17 comma 10

La riduzione decorre dalla data:

a) in cui si è verificato il presupposto se l'istanza, debitamente documentata, è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di cui all'art. 10;

b) dalla data di presentazione delle integrazioni documentali se l'istanza non è debitamente documentata;

c) dalla data di presentazione se l'istanza è debitamente documentata ma presentata non nei termini di presentazione della comunicazione di cui all'art. 10.

Sostituire con:

Nel caso di nuclei familiari con presenza di bambino/a di età inferiore a 36 mesi la riduzione decorre dalla data in cui si è verificato il presupposto.

Nel caso di nuclei familiari con soggetti che necessitano di presidi medico-sanitari specifici la riduzione decorre dalla data:

a) in cui si è verificato il presupposto se l'istanza, debitamente documentata, è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di cui all'art. 10;

b) dalla data di presentazione delle integrazioni documentali se l'istanza non è debitamente documentata;

c) dalla data di presentazione se l'istanza è debitamente documentata ma presentata non nei termini di presentazione della comunicazione di cui all'art. 10.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 18

VOTI CONTRARI: N° 9 (Cons.ri Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen e Rendine)

ASTENUTI: N° 2 (Cons.ri Anselmi e Peruffo)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'emendamento.

Entra il Cons.re Zardi (che riprende la Presidenza) ed esce la Cons.re Peruffo –
PRESENTI: N° 29

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento P.G. n. 33575 presentato dal Gruppo Cons.re "Partito Democratico":

Si chiede la modifica del testo presentato in Consiglio Comunale in merito al controllo dei conferimenti effettuati così come descritto:

Testo presentato in consiglio comunale	Testo emendato
<p style="text-align: center;">Articolo 21 - Controllo</p> <p>Il Gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati nella comunicazione, nonché altre attività di controllo necessarie per la corretta applicazione della tariffa.</p> <p>Il Gestore a tale scopo può:</p> <ul style="list-style-type: none"> -richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio; richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree; invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti; utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo; disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tariffa mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni; accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy. <p>In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.</p> <p>Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati. L'utente, qualora riscontri elementi discordanti con l'esito della verifica del Gestore, può esprimere reclamo entro 30 giorni dalla comunicazione. Entro 30 giorni dal reclamo il Gestore riesamina la</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 21 - Controllo</p> <p>Il Gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati nella comunicazione, nonché altre attività di controllo necessarie per la corretta applicazione della tariffa.</p> <p>Il Gestore a tale scopo può:</p> <ul style="list-style-type: none"> richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio; richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree; invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti; utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo; disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tariffa mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni; accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy. <p>In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.</p> <p>Il gestore dovrà garantire un sistema di controllo dei conferimenti verificabile dagli utenti.</p> <p>Il gestore darà comunicazione periodica all'utenza relativamente ai conferimenti effettuati provvedendo anche ad una stima</p>

<p>posizione, provvedendo a comunicare all'utente la rettifica della stessa sulla base degli elementi forniti ovvero il rigetto del reclamo con conferma degli elementi contenuti nella comunicazione.</p> <p>In generale, l'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa avanzando eventuali reclami motivati. Il Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta dell'utente.</p>	<p>annua della tariffa applicata.</p> <p>Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati. L'utente, qualora riscontri elementi discordanti con l'esito della verifica del Gestore, può esprimere reclamo entro 30 giorni dalla comunicazione. Entro 30 giorni dal reclamo il Gestore riesamina la posizione, provvedendo a comunicare all'utente la rettifica della stessa sulla base degli elementi forniti ovvero il rigetto del reclamo con conferma degli elementi contenuti nella comunicazione.</p> <p>In generale, l'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa avanzando eventuali reclami motivati. Il Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta dell'utente.</p>
<hr/> <p style="text-align: center;">La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:</p> <p>CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29 CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29 VOTI FAVOREVOLI: N° 21 VOTI CONTRARI: N° 7 (Cons.ri Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Marcucci, Morghen e Rendine)</p> <p>ASTENUTI: N° 1 (Cons.re Balboni A.)</p> <p style="text-align: center;">Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'emendamento.</p> <p style="text-align: center;">Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento P.G. n. 33563 presentato dal Gruppo Cons.re "Partito Democratico":</p> <p>Si chiede la modifica del testo presentato in Consiglio Comunale come descritto:</p>	

TESTO PRESENTATO IN CONSIGLIO COMUNALE	TESTO EMENDATO
<p style="text-align: center;">Articolo 24 – Riscossione ordinaria e coattiva</p> <p>1. La tariffa sarà fatturata di norma con almeno due emissioni annuali con cadenza semestrale. Le modalità e i tempi di emissione delle fatturazioni sono di regola indicati direttamente nelle fatture. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Gestore che, non potrà, in ogni caso, essere inferiore a venti giorni rispetto alla data di emissione.</p> <p>2. Omissis</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24 – Riscossione ordinaria e coattiva</p> <p>1. La tariffa sarà fatturata di norma con almeno <i>quattro emissioni annuali con cadenza trimestrali</i>. Le modalità e i tempi di emissione delle fatturazioni sono di regola indicati direttamente nelle fatture. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Gestore che, non potrà, in ogni caso, essere inferiore a venti giorni rispetto alla data di emissione.</p> <p>2. Omissis</p>
<hr/> <p style="text-align: center;">La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:</p> <p>CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29 CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29 VOTI FAVOREVOLI: N° 18 VOTI CONTRARI: N° 5 (Cons.ri Balboni F., Bazzocchi, Fochi, Marcucci e Morghen)</p> <p>ASTENUTI: N° 6 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Cavicchi, Fornasini, Rendine e Zardi)</p> <p style="text-align: center;">Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'emendamento.</p> <hr/> <p>Esce il Cons.re Calò – PRESENTI: N° 28</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 30/32815 presentato dal Gruppo Cons.re “Movimento 5 Stelle”:</p> <p>EMENDAMENTO 30: Poichè il nuovo regolamento si applicherà per la prima volta all'anno 2018 ed ad una nuova tariffa, è necessario garantire una forma di controllo per il suo primo anno di messa in funzionamento, garantendo così una eventuale variazione o verifica degli obiettivi che si vuole raggiungere. In tal senso, si propone di introdurre un</p>	

primo controllo formale prima dell'avvio nel secondo anno di adozione. Per questi motivi, si predispose il seguente emendamento:

All'articolo 28 – *norme di rinvio e disposizioni transitorie e finali*, al paragrafo 1), alla fine dello stesso, si inseriscono le seguenti parole: *“Al fine di verificare il buon funzionamento del presente regolamento, al termine del primo anno di adozione e prima della determinazione della nuova tariffa per l'anno successivo, la Giunta comunale, previa fornitura di tutta la documentazione necessaria, riunisce l'osservatorio Rifiuti con la specifica finalità di avviare un controllo sulla applicazione del presente regolamento e con la finalità di formulare eventuali variazioni e/o integrazioni da applicazione che la Giunta stessa potrà recepire come variazioni normative dello stesso presente regolamento”*

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 28

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 28

VOTI FAVOREVOLI: N° 22

VOTI CONTRARI: N° --

ASTENUTI: N° 6 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Cavicchi, Fornasini, Rendine e Zardi)

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'emendamento.

Esce il Sindaco – PRESENTI: N° 27

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 29/32815 presentato dal Gruppo Cons.re “Movimento 5 Stelle”:

EMENDAMENTO 29: poiché i soggetti che hanno residenza presso strutture residenziali assistenziali e non, pagheranno già la loro quota Tari attraverso la medesima struttura ove alloggiano, non si comprende perché debbano a loro volta pagarla presso la abitazione ove non risiedono più se prima casa. A tale proposito, si propone il seguente emendamento:

All'articolo 11 – *Obbligazione pecuniaria*, comma 8) dalla formulazione attuale:

“8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziale (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità a decorrere dal cambio di residenza/domicilio”.

Viene sostituito nella seguente formulazione: *“8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti ivi anagraficamente residenti,*

tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziale (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o non comunque utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta autocertificata dal soggetto stesso, o in caso di situazioni di impossibilitato stato psico-fisico da un suo rappresentante, sono esonerate dal pagamento della tariffa”.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 27

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 27

VOTI FAVOREVOLI: N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° 16 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Bova, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° --

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Rientrano il Sindaco e il Cons.re Calò – PRESENTI: N° 29

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 28/32815 presentato dal Gruppo Cons.re “Movimento 5 Stelle”:

EMENDAMENTO 28: Data la formulazione complicata emersa nel dibattito dell'ultima commissione consiliare in merito a questo regolamento, vista inoltre l'iniquità dell'applicazione di una tariffazione presunta a chi può virtuosamente arrivare ad una produzione zero di rifiuti indifferenziati che deve essere lo spirito base con cui si applica una vera tariffa puntuale, si predispose il seguente emendamento:

all'articolo 15 – determinazione e articolazione della tariffa corrispettiva, punto 6: “6. Il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione e/o non abbiano effettuato alcun conferimento dei rifiuti misurati, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetra è individuata dalla delibera di approvazione della tariffa che potrà definire anche eventuali maggiorazioni della quota variabile di base”.

Viene sostituito dalla seguente nuova formulazione: “6. Il mancato ritiro della dotazione così come il mancato conferimento dei quantitativi minimi misurati non comporta alcun

esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa, salvo che nel secondo caso, la normativa non preveda diversamente. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è individuata dalla delibera di approvazione della tariffa che potrà definire anche eventuali maggiorazioni della quota variabile di base. Il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati, qualora derivante esclusivamente da comportamenti illeciti o non conformi a questo regolamento, chiaramente individuati e dimostrati dal Gestore sarà punito ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento”.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Bova, Calò, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° --

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 27/32815 presentato dal Gruppo Cons.re “Movimento 5 Stelle”:

EMENDAMENTO 27: Al fine di applicare al meglio la riduzione della tariffa in sede di avvio autonomo dimostrato proveniente da utenze non domestiche, nel rispetto dell'art. 1 comma 649 della legge 147/2013 modificativo dell'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006 così come dichiarato dalla recente sentenza del consiglio di stato con sentenza n. 585/2018 del 29/01/2018, in conformità con la direttiva europea art. 15 2006/12/CE e dell'art. 174 del Trattato UE ove si ricava che la riduzione deve essere proporzionale alla quantità di rifiuti derivanti da utenze non domestiche che il produttore dimostri di aver autoriciclato oltre a essere illegittimo fissare un limite massimo alla riduzione della tariffa, già non previsto dal legislatore, che ne altererebbe il criterio di proporzionalità e quindi non consentibile, si propone il seguente emendamento:

All'articolo 18 – *riduzioni per le utenze non domestiche*, al comma 4 sono soppresse le seguenti parole: “*nella parte variabile*” e “*e limiti*” e la parola “*indicati*” e sostituita con “*indicate*”

All'articolo 18 – *riduzioni per le utenze non domestiche*, dopo il comma 4, si introduce il seguente comma 5: “*5. La riduzione della tariffa così come determinata al punto 4 articolo 18 non può essere soggetta a limiti alla sua proporzionalità e può essere azzerata*”

qualora, nel rispetto della norme nazionali, l'interessato dimostri di aver avviato a riciclo autonomamente tutto il rifiuto da esso prodotto”.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Bova, Caldò, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° --

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 26/32815 presentato dal Gruppo Cons.re “Movimento 5 Stelle”:

EMENDAMENTO 26: Come ripetutamente emerso nei dibattiti delle precedenti commissioni dedicate, l'attuale metodologia di conferimento non consente all'utente di poter fornire una prova certa in caso di contestazione al gestore dei conferimenti effettuati. Questo appare in contraddizione con l'attuale formulazione dello stesso regolamento che prevede che la rettifica degli importi fatturati sia effettuata sulla base dell'accettazione di un reclamo su elementi forniti dall'utente e che questi siano motivati. Data l'impossibilità attuale da parte dell'utente di poter avere l'elemento oggettivo da poter opporre, si propone il seguente emendamento:

All'art. 21– *controllo*, al punto 4, al termine dello stesso, si inserisce la seguente frase: *“Il Gestore dovrà obbligatoriamente adottare un sistema oggettivo di verifica da parte dell'utente stesso all'atto del conferimento, sentito il parere della Giunta Comunale e dell'Osservatorio Rifiuti, in maniera tale che l'utente stesso sia in grado di poter dimostrare in maniera oggettiva, autonoma e indipendente in contrasto al gestore stesso i propri elementi validi per il reclamo.”*

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Bova, Calò, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° --

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 25/32815 presentato dal Gruppo Cons.re "Movimento 5 Stelle":

EMENDAMENTO 25: proposta di emendamento al Regolamento comunale per la disciplina della TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. Relativamente all'art. 6: "*Presupposto e ambito di applicazione*", comma 3, punto a) *3. sono escluse dal pagamento della Tariffa corrispettivo a titolo esemplificativo: a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi e completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;*

Si propone di sostituire nel modo seguente: art. 6, comma 3 punto a) *sono altresì escluse dal pagamento della tariffa corrispettiva le unità immobiliari domestiche inutilizzate oggettivamente ed indipendentemente dalla persistenza nell'unità suddetta di allacciamenti a pubblici servizi (luce, gas, acqua) in assenza o meno di arredi, purché tale mancata utilizzazione sia comprovata da idonea documentazione autocertificata e limitatamente al periodo di non utilizzo dell'unità stessa, salvo accertamento contrario riscontrato dal gestore, nel qual caso sarà applicata la tariffa minima per l'intero periodo di mancata corresponsione. In particolare, la casistica si applica per unità immobiliare inutilizzata per mortis causa del proprietario, nelle fattispecie di presenza di contratti di mandato alla vendita o locazione a soggetto autorizzato iscritto ad apposito albo che ne certifichi lo stato di non uso, o, in assenza, con autocertificazione al gestore, o nel caso di proprietario residente presso casa di cura o pensionato per anziani per un periodo superiore ai 6 mesi, previa comunicazione del medesimo o su sua indicazione, della struttura ospitante, sempre fatta salva la possibilità del gestore della verifica dello stato di inuso e della applicazione della corretta tariffa.*

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Bova, Calò, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca,

Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° --

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 24/32815 presentato dal Gruppo Cons.re "Movimento 5 Stelle":

EMENDAMENTO 24: per coordinare il testo del regolamento ai suoi allegati, si propone il seguente emendamento:

all'allegato della delibera indicato come Allegato "**MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI DA APPLICARE ALLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA**" al paragrafo "**2. Riduzioni per conferimenti presso i centri di raccolta – utenze domestiche**" sostituire il medesimo titolo "*2. Riduzioni per conferimenti presso i centri di raccolta – utenze domestiche*" con il seguente titolo: *2. Riduzioni per conferimenti presso i centri di raccolta e non solo – utenze domestiche*".

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Bova, Calò, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° --

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 23/32815 presentato dal Gruppo Cons.re "Movimento 5 Stelle":

EMENDAMENTO 23: poiché la segnalazione di un errore da parte dell'utente non può rimanere aperta con discrezionalità temporale da parte del gestore, necessita introdurre un termine entro cui il gestore stesso deve verificare quanto sollevato dall'utente, e in assenza di oggettiva motivata risposta, provvedere al riconoscimento di quanto indicato dall'utente medesimo. Per tale ragione si produce il seguente emendamento:

All'articolo 25 – *Rettifiche di fatturazione o bollettazione e rimborsi*, al comma 1 dopo le parole "*... di avviare la fase istruttoria per la rettifica del documento*" inserire le seguenti

parole “ *che deve concludersi entro 30 giorni lavorativi dalla data di segnalazione dell’utente stesso con risposta motivata, documentata da parte del Gestore stesso, soprattutto in caso di diniego. Qualora il Gestore non provvedesse nei termini sopra indicati, la segnalazione da parte dell’utente deve ritenersi accettata e provvedere alle relative rettifiche*”

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 8 (Cons.ri Balboni F., Bazzocchi, Bova, Cavicchi, Fochi, Marcucci, Morghen e Rendine)

VOTI CONTRARI: N° 17 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Calò, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° 4 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Fornasini e Zardi)

Il Vice Presidente, visto l’esito della votazione, proclama **respinto** l’emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 22/32815 presentato dal Gruppo Cons.re “Movimento 5 Stelle”:

EMENDAMENTO 22: Con la finalità di armonizzare i tempi di rettifica in danno subito dal consumatore, si presenta il seguente emendamento:

All’articolo 25 – *Rettifiche di fatturazione o bollettazione e rimborsi*, al comma 1 si sostituisce la parola “60” con “30”.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 7 (Cons.ri Balboni F., Bazzocchi, Bova, Fochi, Marcucci, Morghen e Rendine)

VOTI CONTRARI: N° 17 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Calò, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° 5 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Cavicchi, Fornasini e Zardi)

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 21/32815 presentato dal Gruppo Cons.re "Movimento 5 Stelle":

EMENDAMENTO 21: Al fine di stabilire una equità nei termini da parte del gestore nei confronti dell'utente, si propone il seguente emendamento:

All'articolo 25 – *Rettifiche di fatturazione o bollettazione e Rimborsi*, al paragrafo 2. si sostituisce "nei 50 giorni solari successivi" con "nei 30 giorni solari successivi".

All'articolo 25 – *Rettifiche di fatturazione o bollettazione e Rimborsi*, al paragrafo 6, dopo le parole " comunicare il diniego ..." aggiungere prima delle parole "dell'istanza stessa" aggiungere le seguenti parole:" *dettagliato, chiaro e comprensibile*".

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 8 (Cons.ri Balboni F., Bazzocchi, Bova, Cavicchi, Fochi, Marcucci, Morghen e Rendine)

VOTI CONTRARI: N° 17 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Calò, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° 4 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Fornasini e Zardi)

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 20/32815 presentato dal Gruppo Cons.re "Movimento 5 Stelle":

EMENDAMENTO 20: Al fine di eliminare l'arbitrarietà della scelta del gestore nell'adottare procedure semplificate di gestione delle morosità e gli importi sotto dei quali sono applicate, si richiede il seguente emendamento:

all'articolo 24 – *riscossione ordinaria e coattiva*, sostituire il paragrafo 4: "4. *Il Gestore può individuare procedure semplificate di gestione delle morosità e gli importi al di sotto dei quali sono applicate.*"

con il seguente nuovo paragrafo 4: "4. *Il Gestore applica procedure semplificate di gestione delle morosità e gli importi al di sotto dei quali sono applicate su modalità e per*

gli importi forniti ogni anno in occasione della definizione della nuova Tariffa puntuale, dalla Giunta comunale sentito il parere consultivo dell'Osservatorio Rifiuti".

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **29**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **29**

VOTI FAVOREVOLI: N° **12** (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Bova, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° **17** (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Calò, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° **--**

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Esce la Cons.re Baraldi – PRESENTI: N° **28**

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 19/32815 presentato dal Gruppo Cons.re "Movimento 5 Stelle":

EMENDAMENTO 19: Per eliminare l'applicazione di una sanzione in maniera arbitraria da parte del Gestore o di altro soggetto competente, si propone il seguente emendamento:

All'articolo 22 – sanzioni, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti parole: " e commisurata in maniera proporzionale all'entità della tariffa applicata ovvero non superiore a questa ultima qualora la violazione sia dovuta ad un errore materiale o in buona fede o di lieve entità economica da parte dell'utente"

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **28**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **28**

VOTI FAVOREVOLI: N° **11** (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Bova, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° **16** (Cons.ri Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Calò, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° **1** (Cons.re Rendine)

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Rientra la Cons. Baraldi ed esce la Cons. Bianchini – PRESENTI: N° **28**

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 18/32815 presentato dal Gruppo Cons.re “Movimento 5 Stelle”:

EMENDAMENTO 18: Il rigetto di una istanza da parte del gestore, nello spirito della corretta collaborazione richiesta tra le parti, deve essere motivato chiaramente dal gestore stesso. In tal senso, si propone il seguente emendamento:

All'articolo 21 – *controllo*, al paragrafo 4, sostituire la frase: “*Entro 30 giorni dal reclamo il Gestore riesamina la posizione, provvedendo a comunicare all'utente la rettifica della stessa sulla base degli elementi forniti ovvero il rigetto del reclamo con conferma degli elementi contenuti nella comunicazione.*” con le seguenti parole: “*Entro 30 giorni dal reclamo il Gestore riesamina la posizione, provvedendo a comunicare all'utente la rettifica della stessa sulla base degli elementi forniti ovvero il rigetto del reclamo **motivato chiaramente** con conferma degli elementi contenuti nella comunicazione.*”

e nel successivo paragrafo 5, aggiungendo alla fine del paragrafo stesso, le seguenti parole: “*, con esaustiva chiara motivazione.*” e si aggiunge il successivo paragrafo 6: “*6. l'assenza delle motivazioni chiare e esaustive da parte del Gestore previste nei paragrafi precedenti, determina la nullità del rigetto dei reclami e della variazione della tariffa.*”.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **28**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **28**

VOTI FAVOREVOLI: N° **12** (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Bova, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° **16** (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Calò, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° --

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Rientra la Cons. Bianchini – PRESENTI: N° 29

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 17/32815 presentato dal Gruppo Cons.re "Movimento 5 Stelle":

EMENDAMENTO 17: Per incentivare la raccolta differenziata, si stabilisce in regolamento la premialità della tariffa stessa, questo si accentua nelle opportunità da inserire nello stesso regolamento di forme di premialità per le quantità raccolte di rifiuti differenziabili. In questa ottica, si inserisce il seguente emendamento:

all'articolo 17, riduzioni per le utenze domestiche, al paragrafo "*riduzioni per conferimenti presso i centri di raccolta*", si sostituisce "**Riduzioni per conferimenti presso i centri di Raccolta 6.** *Per le utenze che attuano il conferimento differenziato dei propri rifiuti urbani presso i centri di raccolta tramite un idoneo sistema che permetta di quantificare i conferimenti e ricondurli alle singole utenze si applicano le riduzioni stabilite annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.*"

con il seguente nuovo paragrafo: "**Riduzioni per conferimenti presso i centri di Raccolta o in altre modalità 6.** *Per le utenze che attuano il conferimento differenziato dei propri rifiuti urbani presso i centri di raccolta tramite un idoneo sistema che permetta di quantificare i conferimenti e ricondurli alle singole utenze si applicano le riduzioni stabilite annualmente nella delibera di approvazione della tariffa. Alla stessa maniera, le riduzioni ivi indicate potranno essere applicate nei conferimenti effettuati in modalità alternative realizzate dal Gestore e opportunamente individuate, sempre nel limite di poter quantificare i conferimenti stessi e ricondurli alle singole utenze.*"

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 12 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Bova, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° 16 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Calò, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° 1 (Cons.re Maresca)

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 16/32815 presentato dal Gruppo Cons.re "Movimento 5 Stelle":

EMENDAMENTO 16: Poichè alcuni condomini utilizzano servizi di pulizia delle aree comuni non soggette a tariffa che effettuano la raccolta fisica dei volumi a conferimento, deve essere previsto che in caso di un contratto di fornitura di servizio di pulizia, a tali soggetti deve essere delegata la responsabilità e il costo della tariffa del conferimento. Per tali motivi, si propone il seguente emendamento:

all'art. 9 – *soggetti passivi*, al termine del paragrafo 10, aggiungere dopo le parole “ ... e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore.” le seguenti: “ Salvo che non sia sottoscritto un apposito contratto di servizio di pulizia a un soggetto esterno abilitato al quale andrà conferito l'onere della proporzionale tariffa e autocertificato dal condominio nelle modalità indicate nel prossimo paragrafo”.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Bova, Calò, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° --

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Esce il Cons.re Calò – PRESENTI: N° 28

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 15/32815 presentato dal Gruppo Cons.re "Movimento 5 Stelle":

EMENDAMENTO 15: Al fine di semplificare gli obblighi di comunicazione da parte degli utenti, facendo ricadere l'onere della verifica al gestore e non all'utente stesso, si propone il seguente emendamento:

all'articolo 8 – *definizione di locali tariffabili*, al punto 2 sostituire le parole “... *allegando eventualmente la planimetria catastale dei fabbricati*” con le parole “... *allegando una autocertificazione che potrà essere verificata dal Gestore in fase successiva nelle modalità da esso prestabilite senza oneri a carico dell'utente stesso.*”

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 28

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 28

VOTI FAVOREVOLI: N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° 17 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Bova, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° --

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 14/32815 presentato dal Gruppo Cons.re “Movimento 5 Stelle”:

EMENDAMENTO 14: A seguito del dibattito emerso in commissione in data 18 gennaio 2018 si è riscontrata la iniquità del limitare l'esenzione del pagamento della tariffa ai soli appartamenti sfitti non arredati, anche in occasione della necessità di non penalizzare in tal senso le utenze oggetto di vendite commerciali di unità immobiliari arredate. In tal senso si propone il seguente emendamento:

All'art. 6 – *Presupposto e ambito di applicazione*, al punto 3, lettera a) eliminare le seguenti parole: “ *e completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari,*”

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 28

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 28

VOTI FAVOREVOLI: N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° 16 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Bova, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani,

Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° 1 (Cons. Bianchini)

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 13/32815 presentato dal Gruppo Cons.re "Movimento 5 Stelle":

EMENDAMENTO 13: al fine di agevolare la partecipazione delle figure rappresentative della cittadinanza dentro l'osservatorio rifiuti, si introduce il seguente emendamento:

All'articolo 27 – *Osservatorio rifiuti*, dopo le parole "... cui parteciperanno consiglieri comunali" sono introdotte le seguenti parole: " o persone direttamente delegate dai medesimi che ne svolgano le veci"

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 28

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 28

VOTI FAVOREVOLI: N° 7 (Cons.ri Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Marcucci, Morghen e Rendine)

VOTI CONTRARI: N° 21 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Bova, Cristofori, Facchini, Fornasini, Guzzinati, Maresca, Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti, Vitellio e Zardi)

ASTENUTI: N° --

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 12/32815 presentato dal Gruppo Cons.re "Movimento 5 Stelle":

EMENDAMENTO 12: Come già emerso nei dibattiti della precedente commissione così come dichiarato in molteplici occasioni da Sindaco e Assessore competente, la partecipazione dei cittadini all'Osservatorio Rifiuti è ritenuto un elemento di democrazia e di partecipazione pubblica alla vita degli organismi di controllo. Per tali ragioni è necessario prevedere attivo contributo dei medesimi anche nelle funzioni di verifica dell'andamento della raccolta rifiuti. In tal senso si propone il seguente emendamento:

All'art. 27 – *Osservatorio rifiuti*, alla fine del primo paragrafo, dopo le parole "... e delle organizzazioni sindacali" sono inserite le seguenti parole: "nonchè delle libere

associazioni di cittadini, comitati pubblici o qualsivoglia organizzazione degli stessi cittadini, che si occupano principalmente delle tematiche inerenti il presente regolamento”.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 28

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 28

VOTI FAVOREVOLI: N° 7 (Cons.ri Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Marcucci, Morghen e Rendine)

VOTI CONTRARI: N° 17 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Bova, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° 4 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Fornasini e Zardi)

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 10/32815 presentato dal Gruppo Cons.re “Movimento 5 Stelle”:

EMENDAMENTO 10: Per un corretto rapporto con il cittadino a seguito dell'introduzione del nuovo metodo di tariffazione puntuale e data la sua natura sperimentale per il primo anno, si procede ad introdurre il seguente emendamento:

all'articolo 28 – norme di rinvio e disposizioni transitorie e finali, si introduce il seguente punto: “10. all'introduzione del presente regolamento, verificato che dopo il primo anno di sperimentazione della nuova tariffa, si sono evidenziate distorsioni nelle modalità di calcolo per le utenze domestiche e non, al fine di riequilibrare quanto prodotto il Comune concorderà con il Gestore una rettifica delle differenze riscontrate in sede di conguaglio annuale o nella compensazione equivalente del numero di conferimenti non utilizzati”.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 28

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 28

VOTI FAVOREVOLI: N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° 17 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Bova, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani,

Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° --

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 7/32815 presentato dal Gruppo Cons.re "Movimento 5 Stelle":

EMENDAMENTO 7: al fine di dare maggiore informazione al consiglio comunale che dovrà approvare i regolamenti della tariffa annuale, si richiede il seguente emendamento:

all'articolo 15 – *determinazione e articolazione della tariffa corrispettiva*, comma 5, alla fine, si aggiungano le seguenti parole: "*e inviati in relazione al consiglio comunale per conoscenza*".

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 28

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 28

VOTI FAVOREVOLI: N° 12 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Bova, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° 13 (Cons.ri Bertelli, Bertolasi, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° 3 (Cons.ri Baraldi, Bianchini e Maresca)

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Rientra il Cons.re Calò – PRESENTI: N° 29

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 5/32815 presentato dal Gruppo Cons.re "Movimento 5 Stelle":

EMENDAMENTO 5: In ossequio al principio che la maggior efficienza introdotta nel servizio svolto dal gestore debba essere a vantaggio dell'utenza finale, ovvero in una quantificazione di una minore tariffa a suo carico, il conteggio dei costi di investimento inseriti in PEF deve essere riproporzionato ai risparmi che il gestore ottiene dai suoi stessi investimenti. Per tanto, si propone il seguente emendamento:

All'articolo 12, comma 2, si aggiunge le seguenti parole: "*e tenuto conto, in detrazione, dei risparmi gestionali conseguiti dagli investimenti stessi effettuati e oggetto del servizio*"

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Bova, Calò, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° --

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 4/32815 presentato dal Gruppo Cons.re "Movimento 5 Stelle":

EMENDAMENTO 4: La determinazione della tariffa, ovvero l'onere del servizio erogato dal gestore deve essere effettuata in maniera tale che il cittadino non risenta delle inefficienze e del mancato ammodernamento delle strutture del gestore, il quale non deve ritenere che la sua mancata capacità di miglioramento debba essere traslata sul costo alla collettività. Ivi per cui, nei criteri di determinazione della tariffa corrisposta, nei limiti del contratto di servizio, deve essere predisposto un correttivo di efficientamento del gestore al fine di ridurre nel tempo il costo stesso. Per tanto si richiede il seguente emendamento:

All'art. 12 – *criteri per la determinazione della tariffa corrispettiva e del piano finanziario*, comma 1, al termine dello stesso, si introduca: "*fatto salvo il principio di ammodernamento e efficientamento della modalità di esercizio del servizio, ovvero nella facoltà del comune stesso di richiedere in autotutela l'esonero dei costi che siano chiaramente derivanti dalla mancanza di miglioramento tecnologico, miglioramento organizzativo, ammodernamento della struttura operativa, nei limiti e nelle opportunità del contratto di servizio stipulato e nell'ambito di questo stesso regolamento.*"

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Bova, Calò, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° --

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 3/32815 presentato dal Gruppo Cons.re "Movimento 5 Stelle":

EMENDAMENTO 3: Per una più corretta applicazione della tariffa sul nucleo familiare effettivamente domiciliato all'indirizzo di erogazione del servizio raccolta rifiuti, per applicare al meglio una tariffa puntuale alla famiglia effettiva considerando i membri che sono domiciliati fuori sede per motivi di lavoro, studio o altro, nonché per adeguamento del conteggio del lasso temporale al medesimo criterio applicato in aggiunta alle persone presenti nell'utenza (uniformazione dei criteri temporali dell'articolo 11 nei commi 5 e 6) si richiede il seguente emendamento:

all'articolo 11 – *obbligazione pecuniaria*, comma 5: sostituire l'attuale testo: “Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero o di militari in carriera che siano assenti per servizio e nel caso di degenza o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nei casi suddetti il numero minimo dei componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore all'unità”

con il seguente testo: “Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata **in altro territorio comunale in Italia** o all'estero o di militari in carriera che siano assenti per servizio e nel caso di degenza o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo **di almeno sei mesi all'anno**, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nei casi suddetti il numero minimo dei componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore all'unità”.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Bova, Calò, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° --

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 2/32815 presentato dal Gruppo Cons.re "Movimento 5 Stelle":

EMENDAMENTO 2: nel determinare l'applicazione di una tariffa ad utenza sconosciuta, fatto salvo caso diverso, si deve applicare una tariffa proporzionale al numero dei conferimenti o al tempo in frazione di anno di usufruzione del servizio raccolta. Ivi per cui si propone il seguente emendamento:

All'articolo 6 - *presupposto e ambito di applicazione*, al comma 3, numero 10) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "*salvo chiara, evidente documentazione fornita dall'utenza che dimostri il contrario o un uso limitato nel tempo o nel numero di conferimenti, in tal caso sarà applicata la tariffa in modo proporzionale a quanto indicato o per frazione di anno relativo.*"

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Bova, Calò, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° --

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 1/32815 presentato dal Gruppo Cons.re “Movimento 5 Stelle”:

EMENDAMENTO 1: per determinare una definizione più ampia e corretta di quota variabile della tariffa tale che possa permettere di utilizzarla anche per programmi alternativi di recupero materiali e per il miglioramento qualitativo ambientale, al di fuori della limitata gestione rifiuti, si propone il seguente emendamento:

all'articolo 2 – definizioni, al comma 1, lettera ee) eliminare”, *ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione*”.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Bova, Calò, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° --

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Esce il Sindaco – PRESENTI: N° 28

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 2/D presentato dal Gruppo Cons.re “Movimento 5 Stelle”:

EMENDAMENTO 2D: Poichè è stato rilevato anche dallo stesso Gestore del servizio che l'attuale sistema a calotte è inutilizzabile in maniera autonoma da soggetti disabili deambulanti su carrozzella in quanto non possono raggiungere il lettore della carta Smeraldo e conseguentemente utilizzare la stessa calotta per il conferimento del rifiuto, eticamente si impone il seguente emendamento:

Alla voce DELIBERA, prima del punto “ - di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Ambiente, Ing. Alessio Stabellini” introdurre il seguente punto: “- La Giunta attuerà tramite il Gestore, un apposito sistema di raccolta rifiuti dedicato per quegli utenti afflitti da disabilità fisiche che non sono in grado di

utilizzare in autonomia il lettore della tessera Smeraldo nonché la stessa calotta per il conferimento dei rifiuti nel cassonetto in quanto deambulanti su carrozzella o detentori di limitazioni oggettive che ne impediscono la autonoma attività. In tale senso potrà essere predisposto apposito regolamento attuativo.”

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 28

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 28

VOTI FAVOREVOLI: N° 12 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Bova, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° 16 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Calò, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° --

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Entra il Sindaco – PRESENTI: N° 29

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 1/D presentato dal Gruppo Cons.re “Movimento 5 Stelle”:

EMENDAMENTO 1D: Poichè l'attuale sistema di calcolo della tariffa puntuale si basa su un sistema di numero di conferimenti che viene conteggiato appoggiando la Carta Smeraldo all'apposito sensore della calotta del cassonetto della indifferenziata e dato che è proprio sul numero di detti conferimenti che l'utente andrà a pagare la tariffa medesima, altresì dato che attualmente l'utente non può verificare il numero effettivo di aperture che effettua né tanto meno ha strumenti idonei di contestazione di quanto dichiarato dal gestore in sede di fatturazione, limitando così la sua capacità di contraddittorio di fronte al gestore e alle eventuali autorità competenti, evidenziando pertanto che detto sistema può essere così oggetto di ricorso per disparità di trattamento dell'utente e del gestore, si propone il seguente emendamento:

Alla voce DELIBERA, prima del punto “ - di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Ambiente, Ing. Alessio Stabellini” introdurre il seguente punto: “- La Giunta comunale si impegna ad avviare un rapido e produttivo confronto con il gestore del servizio al fine di introdurre un sistema di verifica immediato e di riscontro di ogni conferimento da parte dell'utente al fine che esso possa provare in modo oggettivo il proprio numero di aperture soprattutto in sede di errata involontaria

fatturazione da parte del gestore per errori del sistema, clonazione della carta Smeraldo, ripetuti tentativi di apertura di calotte non funzionanti. Tale strumento di verifica potrà adottarsi attraverso realizzazione di apposita app per smartphone o sistema di messaggistica che segnali l'avvenuta apertura all'utente o con scontrino cartaceo all'atto del conferimento o modifica dell'attuale software di gestione delle calotte che segnali immediatamente all'utente il numero dei conferimenti prima e dopo l'effettuazione del medesimo o qualsiasi altro strumento nell'autonomia del gestore che produca l'effetto immediato di realizzazione di una prova documentale ai fini di contestazione e per evitare contenziosi nel conteggio della tariffa stessa".

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29
VOTI FAVOREVOLI: N° 26
VOTI CONTRARI: N° 1 (Cons.re Talmelli)

ASTENUTI: N° 2 (Cons.ri Bertolasi e Rendine)

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 10/32319 presentato dalla Giunta:

EMENDAMENTO 10: modifica/integrazione dell'allegato "Maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla tariffa corrispettiva puntuale" approvato con Delibera del Consiglio Locale del 21/12/2017;

Per meglio specificare i "soggetti agevolati" previsti al paragrafo 4. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – utenze non domestiche dell'allegato "Maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla tariffa corrispettiva puntuale" approvato con Delibera del Consiglio Locale del 21/12/2017 si propone di inserire tra i soggetti agevolati anche le Case Famiglia.

Per tenere in considerazione la maggior produzione di rifiuti per quelle UND che offrono al loro interno un servizio organizzato di nursery si propone di prevedere che la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 600 litri annuali.

Per servizio organizzato si intende uno spazio del locale di adeguate dimensioni e adeguatamente attrezzato con la presenza di almeno un fasciatoio.

Tale servizio dovrà essere adeguatamente documentato, attraverso la presentazione di planimetrie e documentazione fotografica, in sede di richiesta della riduzione.

In caso di cessazione della fornitura del servizio organizzato l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro 30 gg. dalla avvenuta cessazione. La riduzione cessa, di regola, alla data di presentazione della comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.

Il Gestore o i suoi delegati o collaboratori esterni possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utenza ed effettuano controlli.

Il Servizio Ambiente del Comune può collaborare con il Gestore nello svolgimento dell'attività di verifica.

Ad esito della verifica di cui ai punti precedenti il Gestore, laddove rilevi la disapplicazione del servizio organizzato, dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'accertamento in loco.

Si propone di integrare il paragrafo 4. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – utenze non domestiche dell'allegato "Maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla tariffa corrispettiva puntuale" approvato con Delibera del Consiglio Locale del 21/12/2017 come segue:

Attuale formulazione	Formulazione emendata
<p>Ai sensi dell'art. 18 c. 17 del Regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:</p> <p>a) l'Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l'elenco delle UND cui riconoscere l'agevolazione;</p> <p>b) per le UND di cui all'elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 4.680 litri annuali per ogni "soggetto agevolato". Per "soggetto agevolato" si intende:</p> <p>a. per case di cura e similari → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);</p> <p>b. per asili e similari → numero di "posti bimbo" di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);</p> <p>c. per "micro-nidi" → numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato trasmesso al Gestore ogni</p>	<p>Ai sensi dell'art. 18 c. 17 del Regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:</p> <p>a) l'Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l'elenco delle UND cui riconoscere l'agevolazione;</p> <p>b) per le UND di cui all'elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 4.680 litri annuali per ogni "soggetto agevolato". Per "soggetto agevolato" si intende:</p> <p>a. per case di cura e similari → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);</p> <p>b. per asili e similari → numero di "posti bimbo" di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);</p> <p>c. per "micro-nidi" → numero</p>

<p>anno dall'Amministrazione Comunale);</p> <p>I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.</p> <p>I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l'attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell'art. 6 c. 6 del Regolamento si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.</p> <p>Se la superficie destinata all'attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell'unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).</p>	<p>anno dall'Amministrazione Comunale);</p> <p>d. per le case famiglia → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);</p> <p>I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.</p> <p>I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l'attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell'art. 6 c. 6 del Regolamento si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.</p> <p>Se la superficie destinata all'attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell'unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).</p> <p>Per le UND che offrono al loro interno un servizio organizzato di nursery la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 600 litri annuali.</p> <p>Per servizio organizzato si intende uno spazio del locale di adeguate dimensioni e adeguatamente attrezzato con la presenza di almeno un fasciatoio.</p> <p>Tale servizio dovrà essere adeguatamente documentato, attraverso la presentazione di planimetrie e documentazione fotografica, in sede di richiesta della riduzione.</p> <p>In caso di cessazione della fornitura del servizio organizzato l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro 30 gg. dalla avvenuta cessazione. La riduzione cessa, di regola,</p>
---	--

	<p>alla data di presentazione della comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.</p> <p>Il Gestore o i suoi delegati o collaboratori esterni possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utenza ed effettuano controlli.</p> <p>Il Servizio Ambiente del Comune può collaborare con il Gestore nello svolgimento dell'attività di verifica.</p> <p>Ad esito della verifica di cui ai punti precedenti il Gestore, laddove rilevi la disapplicazione del servizio organizzato, dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'accertamento in loco.</p> <p>Limitatamente alle attività agrituristiche insediate fuori dal centro urbano di Ferrara, così come definito da ISTAT, che effettuano il compostaggio individuale previsto all'art.18 la riduzione del valore economico della quota variabile di base è fissata al 30%.</p>
--	--

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 18

VOTI CONTRARI: N° 7 (Cons.ri Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Marcucci, Morghe n e Rendine)

ASTENUTI: N° 4 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Fornasini e Zardi)

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 9/32319 presentato dalla Giunta:

EMENDAMENTO 9: modifica della numerazione degli articoli 26, 27 e 28:

Con la proposta di introduzione dell' Articolo 26 – Indennizzi sopra riportato si propone di modificare la numerazione degli articolo seguenti:

Attuale formulazione	Formulazione emendata
Articolo 26 - Contenzioso	Articolo 27 - Contenzioso
Articolo 27 – Osservatorio Rifiuti	Articolo 28 – Osservatorio Rifiuti
Articolo 28 - Norme di rinvio e disposizioni transitorie e finali	Articolo 29 - Norme di rinvio e disposizioni transitorie e finali

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 18

VOTI CONTRARI: N° 6 (Cons.ri Balboni F., Bazzocchi, Fochi, Marcucci, Morghen e Rendine)

ASTENUTI: N° 5 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Cavicchi, Fornasini e Zardi)

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 8/32319 presentato dalla Giunta:

EMENDAMENTO 8: inserimento dell'articolo 26 - Indennizzi:

Al fine di introdurre, così come previsto dallo schema della Carta dei Servizi di gestione integrata rifiuti urbani ed assimilati, approvata da ATERSIR, un sistema di indennizzi a favore dei cittadini nel caso in cui il Gestore non rispetti il valore limite degli standard di qualità si propone l'inserimento di uno specifico articolo con il seguente contenuto:

Articolo 26 – Indennizzi

1. In caso di mancato rispetto dei valori limite degli standard di qualità specificamente sotto indicati il gestore, previa verifica, corrisponde all'utente interessato un indennizzo.
2. Gli indennizzi verranno corrisposti a seguito di richiesta formale presentata dall'utente al gestore entro 60 giorni solari dal verificarsi del disservizio o dal momento in

cui ne è venuto a conoscenza, attraverso la compilazione dei moduli all'uopo predisposti e disponibili presso gli sportelli e sul sito web del gestore. L'indennizzo deve essere erogato all'utente entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta ovvero per gli indennizzi automatici entro 60 giorni solari dalla scadenza del tempo massimo fissato per ciascuna prestazione. L'indennizzo non è comunque dovuto in caso di inadempienza per eventi fortuiti, di forza maggiore e per cause imputabili all'utente, come nel caso in cui l'utente non sia in regola con i pagamenti (a meno che non regolarizzi la propria posizione entro 20 giorni solari), con l'esclusione del caso in cui siano in corso procedure conciliative. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta ovvero per gli indennizzi automatici entro 60 giorni solari dalla scadenza del tempo massimo fissato per ciascuna prestazione, l'indennizzo è dovuto dal gestore:

- a) in misura pari al doppio degli importi previsti se la corresponsione avviene entro un termine doppio del tempo concesso per la corresponsione stessa;
- b) in misura pari al quintuplo degli importi previsti se la corresponsione avviene oltre un termine doppio del tempo concesso per la corresponsione stessa.

3. Il gestore deve dare informazione a ogni utente che faccia richiesta di una prestazione soggetta a standard in merito ad esso e al relativo indennizzo previsto in caso di mancato rispetto.

4. Il pagamento dell'indennizzo avviene mediante l'emissione di un assegno bancario non trasferibile (FAD) riscuotibile secondo le modalità indicate nella comunicazione.

5. Gli standard sottoposti a **indennizzo automatico** sono i seguenti:

STANDARD	VALORE LIMITE	INDENNIZZO
Rettifiche di fatturazione	50 giorni solari	25 €

6. Gli standard sottoposti a **indennizzo su richiesta** dell'utente sono i seguenti:

STANDARD	VALORE LIMITE	INDENNIZZO
Risposta ai reclami	30 giorni solari	25 €

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo non risulti valida, ne viene data comunicazione scritta e motivata all'utente.

7. Il Gestore si impegna a rendere operativa la disciplina degli indennizzi di cui ai commi che precedono entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 18

VOTI CONTRARI: N° 6 (Cons.ri Balboni F., Bazzocchi, Fochi, Marcucci, Morghen e Rendine)

ASTENUTI: N° 5 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Cavicchi, Fornasini e Zardi)

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 7/32319 presentato dalla Giunta:

EMENDAMENTO 7: modifica del comma 1 dell'Art. 25:

Per rendere più chiari i contenuti del comma 1 Art. 25 si propone l'inserimento delle parole "ove spettante" e la sostituzione della parola "segnalazione" con la parola "richiesta":

Attuale formulazione	Formulazione emendata
<p>1. Il Gestore in caso di individuazione di errori nel processo di bollettazione, corregge gli stessi d'ufficio e ne dà comunicazione all'utente, anche a seguito di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. L'errore può essere segnalato dall'utente direttamente allo sportello fisico, al numero verde segnalato sulla fattura oppure in forma scritta e genera l'obbligo per il gestore di avviare la fase istruttoria per la rettifica del documento. In caso di importi già pagati ed esclusivamente per le segnalazioni avvenute in forma scritta (posta ordinaria, fax, posta elettronica) la rettifica è effettuata entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della segnalazione, fatti salvi i tempi di eventuali istruttorie che si rendessero necessarie. Per le richieste scritte fa fede la data di registrazione ufficiale del Gestore ovvero dell'avvenuta consegna in caso di invio a mezzo raccomandata.</p> <p>2. Nei casi di fatturazione di somme non dovute il Gestore invia all'utente la rettifica di fatturazione e rimborsa le somme versate e non dovute. Il rimborso dovrà avvenire entro 50 giorni solari successivi all'invio della rettifica mediante l'emissione di un assegno</p>	<p>1. Il Gestore in caso di individuazione di errori nel processo di bollettazione, corregge gli stessi d'ufficio e ne dà comunicazione all'utente, anche a seguito di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. L'errore può essere segnalato dall'utente direttamente allo sportello fisico, al numero verde segnalato sulla fattura oppure in forma scritta e genera l'obbligo per il gestore di avviare la fase istruttoria per la rettifica del documento. In caso di importi già pagati ed esclusivamente per le segnalazioni avvenute in forma scritta (posta ordinaria, fax, posta elettronica) la rettifica, ove spettante, è effettuata entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta, fatti salvi i tempi di eventuali istruttorie che si rendessero necessarie. Per le richieste scritte fa fede la data di registrazione ufficiale del Gestore ovvero dell'avvenuta consegna in caso di invio a mezzo raccomandata.</p> <p>2. Nei casi di fatturazione di somme non dovute il Gestore invia all'utente la rettifica di fatturazione e rimborsa le somme versate e non dovute. Il rimborso dovrà avvenire entro 50 giorni solari successivi all'invio della rettifica</p>

<p>bancario non trasferibile (FAD) riscuotibile secondo le modalità indicate nella comunicazione oppure mediante compensazione di eventuali situazioni debitorie oppure tramite bonifico in caso di utenti con domiciliazione dei pagamenti presso un istituto creditore o ancora mediante compensazione nella fattura successiva in caso di importi inferiori a € 20,00. Previo specifico accordo con l'utente, il Gestore potrà procedere alla compensazione nella fattura successiva anche per importi superiori a € 20,00.</p> <p>3. Errori di fatturazione in difetto non danno luogo ad alcun indennizzo.</p> <p>4. Nei casi di fatturazione di somme non corrette per errori di fatturazione, applicazione di riduzioni previste dal regolamento e ritardi nella trasmissione al Gestore dei dati anagrafici comunali, non saranno riconosciuti indennizzi in favore dell'utente e si procederà alle dovute rettifiche nelle fatturazioni successive ovvero al rimborso.</p> <p>5. Nei casi di somme versate e non dovute in date antecedenti l'anno solare di invio della rettifica, in sede di rettifica ovvero rimborso sono riconosciuti all'utente gli interessi legali decorrenti dalla data del versamento non dovuto.</p> <p>6. L'utente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute con retroattività non superiore a 5 anni dalla data di presentazione della relativa istanza. Il Gestore provvede, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di rimborso, a inviare la rettifica di fatturazione o a comunicare il diniego dell'istanza stessa all'utente; in caso di accettazione dell'istanza, il rimborso è effettuato con le modalità previste al comma 2. Le istanze di rimborso non danno diritto all'utente di differire o sospendere i pagamenti.</p> <p>7. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Gestore provvede d'ufficio</p>	<p>mediante l'emissione di un assegno bancario non trasferibile (FAD) riscuotibile secondo le modalità indicate nella comunicazione oppure mediante compensazione di eventuali situazioni debitorie oppure tramite bonifico in caso di utenti con domiciliazione dei pagamenti presso un istituto creditore o ancora mediante compensazione nella fattura successiva in caso di importi inferiori a € 20,00. Previo specifico accordo con l'utente, il Gestore potrà procedere alla compensazione nella fattura successiva anche per importi superiori a € 20,00.</p> <p>3. Errori di fatturazione in difetto non danno luogo ad alcun indennizzo.</p> <p>4. Nei casi di fatturazione di somme non corrette per errori di fatturazione, applicazione di riduzioni previste dal regolamento e ritardi nella trasmissione al Gestore dei dati anagrafici comunali, non saranno riconosciuti indennizzi in favore dell'utente e si procederà alle dovute rettifiche nelle fatturazioni successive ovvero al rimborso.</p> <p>5. Nei casi di somme versate e non dovute in date antecedenti l'anno solare di invio della rettifica, in sede di rettifica ovvero rimborso sono riconosciuti all'utente gli interessi legali decorrenti dalla data del versamento non dovuto.</p> <p>6. L'utente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute con retroattività non superiore a 5 anni dalla data di presentazione della relativa istanza. Il Gestore provvede, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di rimborso, a inviare la rettifica di fatturazione o a comunicare il diniego dell'istanza stessa all'utente; in caso di accettazione dell'istanza, il rimborso è effettuato con le modalità previste al comma 2. Le istanze di rimborso non danno diritto all'utente di differire o sospendere i pagamenti.</p> <p>7. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio</p>
---	--

agli eventuali rimborsi o compensazioni a conguaglio dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti.	comunale, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi o compensazioni a conguaglio dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti.
<p style="text-align: center;">La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:</p> <p>CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29 CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29 VOTI FAVOREVOLI: N° 18 VOTI CONTRARI: N° 6 (Cons.ri Balboni F., Bazzocchi, Fochi, Marcucci, Morghen e Rendine)</p> <p>ASTENUTI: N° 5 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Cavicchi, Fornasini e Zardi)</p> <p>Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'emendamento.</p> <p>Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 6/32319 presentato dalla Giunta:</p> <p><u>EMENDAMENTO 6: modifica del comma 3 dell'Art. 23:</u></p> <p>Si propone l'eliminazione della dicitura "posta ordinaria o raccomandata semplice" sostituendola con "raccomandata A/R".</p> <p>Si propone inoltre l'eliminazione della dicitura: "Trascorsi 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura si applicano gli interessi moratori allo stesso tasso degli interessi convenzionali" in quanto refuso di stampa:</p>	
Attuale formulazione	Formulazione emendata
<p>1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.</p> <p>2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio</p>	<p>1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.</p> <p>2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio</p>

<p>postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria, o tramite posta elettronica se richiesto dal titolare dell'utenza. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.</p> <p>3. Qualora l'utente non effettui il pagamento della fattura nel termine indicato o lo effettui parzialmente, è considerato moroso. Il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente, tramite posta ordinaria o raccomandata semplice apposito sollecito in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procederà al recupero del credito per via stragiudiziale e/o giudiziale, direttamente o tramite società di recupero credito, secondo le disposizioni di legge e in base a valutazioni relative al valore e all'anzianità del credito. Oltre al corrispettivo dovuto, il Gestore addebita all'utente interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportata in fattura pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento (Tasso BCE) maggiorato di 3,5 punti percentuali, nonché le eventuali spese postali sostenute per comunicazioni relative a solleciti di pagamento. Trascorsi 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura si applicano gli interessi moratori allo stesso tasso degli interessi convenzionali.</p> <p>4. L'utente buon pagatore (che ha pagato regolarmente negli ultimi 2 anni tutte le fatture nei termini ivi indicati) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni dalla data di decorrenza del calcolo degli interessi.</p>	<p>postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria, o tramite posta elettronica se richiesto dal titolare dell'utenza. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.</p> <p>3. Qualora l'utente non effettui il pagamento della fattura nel termine indicato o lo effettui parzialmente, è considerato moroso. Il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente, tramite raccomandata A/R apposito sollecito in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procederà al recupero del credito per via stragiudiziale e/o giudiziale, direttamente o tramite società di recupero credito, secondo le disposizioni di legge e in base a valutazioni relative al valore e all'anzianità del credito. Oltre al corrispettivo dovuto, il Gestore addebita all'utente interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportata in fattura pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento (Tasso BCE) maggiorato di 3,5 punti percentuali, nonché le eventuali spese postali sostenute per comunicazioni relative a solleciti di pagamento. Trascorsi 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura si applicano gli interessi moratori allo stesso tasso degli interessi convenzionali.</p> <p>4. L'utente buon pagatore (che ha pagato regolarmente negli ultimi 2 anni tutte le fatture nei termini ivi indicati) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni dalla data di decorrenza del calcolo degli interessi.</p> <p>5. Nei casi di tardiva presentazione della</p>
---	---

<p>5. Nei casi di tardiva presentazione della comunicazione di attivazione o variazione dell'occupazione o conduzione, ovvero di mancata o errata comunicazione, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi legali. I recuperi hanno retroattività non superiore a 5 anni dalla data della mancata, tardiva o errata presentazione della comunicazione o dalla data di comunicazione all'utente degli esiti delle eventuali attività di controllo effettuate.</p> <p>6. è ammessa la rateizzazione dei versamenti. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente di persona presso gli sportelli o tramite numero verde del Gestore o tramite richiesta scritta o utilizzando il call center entro la scadenza della bolletta. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (nel seguito: tasso "BCE") calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Le modalità e i tempi di dilazione dovranno essere concordati con il Gestore.</p>	<p>comunicazione di attivazione o variazione dell'occupazione o conduzione, ovvero di mancata o errata comunicazione, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi legali. I recuperi hanno retroattività non superiore a 5 anni dalla data della mancata, tardiva o errata presentazione della comunicazione o dalla data di comunicazione all'utente degli esiti delle eventuali attività di controllo effettuate.</p> <p>6. è ammessa la rateizzazione dei versamenti. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente di persona presso gli sportelli o tramite numero verde del Gestore o tramite richiesta scritta o utilizzando il call center entro la scadenza della bolletta. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (nel seguito: tasso "BCE") calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Le modalità e i tempi di dilazione dovranno essere concordati con il Gestore.</p>
---	--

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 19

VOTI CONTRARI: N° 6 (Cons.ri Balboni F., Bazzocchi, Fochi, Marcucci, Morghen e Rendine)

ASTENUTI: N° 4 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Cavicchi e Fornasini)

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 5/32319 presentato dalla Giunta:

EMENDAMENTO 5: modifica del comma 5 dell'Art. 22:

Al fine di specificare meglio la destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni, e per rendere il Regolamento in linea con le disposizioni di ATERSIR, si propone di sostituire la dicitura “alla copertura dei costi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento” con la dicitura “al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione”:

Attuale formulazione	Formulazione emendata
<p>1. Salvo che il fatto non costituisca reato, e ferme restando le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art.9 – bis della L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015, n.16 e s.m.i..</p> <p>2. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è disciplinata dalla normativa generale in materia (Legge n.689/81 e s.m.i.)</p> <p>3. L'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al 1 comma sono effettuate dal Gestore; a tal fine i dipendenti del gestore sono nominati agenti accertatori con le modalità stabilite da Atersir con regolamento.</p> <p>4. Compete al Comune l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.</p> <p>5. Le entrate derivanti dalle sanzioni di cui al 1°comma contribuiscono alla copertura dei costi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento</p>	<p>1. Salvo che il fatto non costituisca reato, e ferme restando le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art.9 – bis della L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015, n.16 e s.m.i..</p> <p>2. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è disciplinata dalla normativa generale in materia (Legge n.689/81 e s.m.i.)</p> <p>3. L'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al 1 comma sono effettuate dal Gestore; a tal fine i dipendenti del gestore sono nominati agenti accertatori con le modalità stabilite da Atersir con regolamento.</p> <p>4. Compete al Comune l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.</p> <p>5. Le entrate derivanti dalle sanzioni di cui al 1°comma contribuiscono al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione.</p>

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 18

VOTI CONTRARI: N° 11 (Cons.ri Aselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

ASTENUTI: N° --

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 4/32319 presentato dalla Giunta:

EMENDAMENTO 4: modifica del comma 9 lettera b) e del comma 16 dell'Art. 17:

Per rendere chiaro i documenti che devono essere allegati all'istanza di riconoscimento della riduzione per Utilizzo di pannolini/pannoloni e/o presidi medico-sanitari si propone la sostituzione della parola "quali" con la parola "ossia".

Si propone inoltre la correzione di un refuso di stampa presente al comma 16 dell'articolo 17 sostituendo il numero "13" con il "14" ottenendo il seguente testo:

Attuale formulazione	Formulazione emendata
<p>1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (Legge 147/2013, art. 1 comma 656).</p>	<p>1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (Legge 147/2013, art. 1 comma 656).</p>
<p>2. La tariffa è dovuta nella misura del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero</p>	<p>2. La tariffa è dovuta nella misura del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale)</p>

<p>dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata (Legge 147/2013, art. 1 comma 657).</p> <p>3. La tariffa è dovuta nella misura complessiva di un terzo per una e una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (D.L. 47/2014 art. 9-bis).</p> <p>4. Le riduzioni e agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano sulla Quota fissa della tariffa e non possono incidere sulla parte di tariffa legata alla misurazione dei rifiuti effettivamente conferiti.</p> <p>Riduzioni per Inferiori livelli di prestazione nel servizio di raccolta porta a porta</p> <p>5. Nelle zone in cui è attivo il servizio di raccolta porta a porta il valore economico della Quota Variabile di Base è ridotto nella misura di seguito indicata:</p> <p>a) 20% per le utenze che distano tra 300 e 500 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle;</p> <p>b) 30% per le utenze che distano da 500 a 1000 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle;</p> <p>c) 40% per le utenze che distano oltre</p>	<p>ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata (Legge 147/2013, art. 1 comma 657).</p> <p>3. La tariffa è dovuta nella misura complessiva di un terzo per una e una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (D.L. 47/2014 art. 9-bis).</p> <p>4. Le riduzioni e agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano sulla Quota fissa della tariffa e non possono incidere sulla parte di tariffa legata alla misurazione dei rifiuti effettivamente conferiti.</p> <p>Riduzioni per Inferiori livelli di prestazione nel servizio di raccolta porta a porta</p> <p>5. Nelle zone in cui è attivo il servizio di raccolta porta a porta il valore economico della Quota Variabile di Base è ridotto nella misura di seguito indicata:</p> <p>a) 20% per le utenze che distano tra 300 e 500 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle;</p> <p>b) 30% per le utenze che distano da 500 a 1000 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più</p>
--	---

<p>1000 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle.</p> <p>Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta</p> <p>6. Per le utenze che attuano il conferimento differenziato dei propri rifiuti urbani presso i Centri di Raccolta tramite un idoneo sistema che permetta di quantificare i conferimenti e ricondurli alle singole utenze, si applicano le riduzioni stabilite annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.</p> <p>Riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari</p> <p>7. Nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore ai 36 mesi e/o soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi. Altre tipologie potranno essere di volta in volta valutate dall'Amministrazione Comunale), la quota variabile è calcolata tenendo conto di una "franchigia" ovvero di un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella Quota Variabile di Base (i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella Quota Variabile Aggiuntiva), nel rispetto di modalità e limiti disciplinati annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.</p> <p>8. La riduzione è riconosciuta previa istanza dell'interessato tramite la compilazione del modulo predisposto dal Gestore; il modulo contiene l'autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulta la presenza nel nucleo familiare del bambino/a di età pari o inferiore a 36</p>	<p>vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle;</p> <p>c) 40% per le utenze che distano oltre 1000 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle.</p> <p>Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta</p> <p>6. Per le utenze che attuano il conferimento differenziato dei propri rifiuti urbani presso i Centri di Raccolta tramite un idoneo sistema che permetta di quantificare i conferimenti e ricondurli alle singole utenze, si applicano le riduzioni stabilite annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.</p> <p>Riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari</p> <p>7. Nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore ai 36 mesi e/o soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi. Altre tipologie potranno essere di volta in volta valutate dall'Amministrazione Comunale), la quota variabile è calcolata tenendo conto di una "franchigia" ovvero di un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella Quota Variabile di Base (i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella Quota Variabile Aggiuntiva), nel rispetto di modalità e limiti disciplinati annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.</p> <p>8. La riduzione è riconosciuta previa istanza dell'interessato tramite la</p>
--	--

<p>mesi o del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici.</p> <p>9. In particolare:</p> <p>a) nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore ai 36 mesi, l'istanza va presentata un'unica volta entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto (per ciascun bambino);</p> <p>b) nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici, l'istanza va presentata entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto, e successivamente dovrà essere ripresentata entro il 31 gennaio di ogni anno fino a quando permarrà il presupposto; l'istanza deve essere corredata da un documento comprovante la necessità di ricorso ai presidi medico-sanitari specifici, quali: certificato del medico di famiglia, certificato dell'ASL competente, certificato di un medico iscritto all'Ordine dei Medici, bolla di consegna dei presidi timbrata dall'ASL, nota dell'ASL o del Comune attestante il diritto alla consegna dei presidi.</p> <p>10. La riduzione decorre dalla data:</p> <p>a) in cui si è verificato il presupposto se l'istanza, debitamente documentata, è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di cui all'art. 10;</p> <p>b) dalla data di presentazione delle integrazioni documentali se l'istanza non è debitamente documentata;</p> <p>c) dalla data di presentazione se l'istanza è debitamente documentata ma presentata non nei termini di presentazione della comunicazione di cui all'art. 10.</p>	<p>compilazione del modulo predisposto dal Gestore; il modulo contiene l'autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulta la presenza nel nucleo familiare del bambino/a di età pari o inferiore a 36 mesi o del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici.</p> <p>9. In particolare:</p> <p>a) nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore ai 36 mesi, l'istanza va presentata un'unica volta entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto (per ciascun bambino);</p> <p>b) nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici, l'istanza va presentata entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto, e successivamente dovrà essere ripresentata entro il 31 gennaio di ogni anno fino a quando permarrà il presupposto; l'istanza deve essere corredata da un documento comprovante la necessità di ricorso ai presidi medico-sanitari specifici, ossia: certificato del medico di famiglia o certificato dell'ASL competente o certificato di un medico iscritto all'Ordine dei Medici o bolla di consegna dei presidi timbrata dall'ASL oppure nota dell'ASL o del Comune o dell'Azienda Ospedaliera o dell'INPS.</p> <p>10. La riduzione decorre dalla data:</p> <p>a) in cui si è verificato il presupposto se l'istanza, debitamente documentata, è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di cui all'art. 10;</p> <p>b) dalla data di presentazione delle integrazioni documentali se</p>
---	--

<p>11. Qualora venga meno il presupposto legittimante la riduzione, l'interessato deve darne formale comunicazione al Gestore; il diritto alla riduzione cessa dalla data in cui viene meno il presupposto.</p>	<p>l'istanza non è debitamente documentata;</p> <p>c) dalla data di presentazione se l'istanza è debitamente documentata ma presentata non nei termini di presentazione della comunicazione di cui all'art. 10.</p>
<p>Riduzioni per Compostaggio individuale</p>	<p>11. Qualora venga meno il presupposto legittimante la riduzione, l'interessato deve darne formale comunicazione al Gestore; il diritto alla riduzione cessa dalla data in cui viene meno il presupposto.</p>
<p>12. Alle utenze che, previa istanza tramite la compilazione di apposito modulo predisposto dal Gestore, effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica la riduzione stabilita con la delibera annuale di approvazione della tariffa, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 208 comma 19-bis.</p>	<p>Riduzioni per Compostaggio individuale</p>
<p>13. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione della richiesta.</p>	<p>12. Alle utenze che, previa istanza tramite la compilazione di apposito modulo predisposto dal Gestore, effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica la riduzione stabilita con la delibera annuale di approvazione della tariffa, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 208 comma 19-bis.</p>
<p>14. Il Gestore o i suoi delegati o collaboratori esterni possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utenza ed effettuano controlli su almeno il 5% di compostiere, cumuli o buche/fosse. Il Servizio Ambiente del Comune può collaborare con il Gestore nello svolgimento dell'attività di verifica.</p>	<p>13. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione della richiesta.</p>
<p>15. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro 30 gg. dalla avvenuta cessazione, riconsegnando altresì la compostiera ricevuta in dotazione. La riduzione cessa, di regola, alla data di presentazione della comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.</p>	<p>14. Il Gestore o i suoi delegati o collaboratori esterni possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utenza ed effettuano controlli su almeno il 5% di compostiere, cumuli o buche/fosse. Il Servizio Ambiente del Comune può collaborare con il Gestore nello svolgimento dell'attività di verifica.</p>
<p>16. Ad esito della verifica di cui al comma 13 il Gestore, laddove rilevi la</p>	<p>15. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro 30 gg. dalla avvenuta cessazione,</p>

<p>disapplicazione della pratica del compostaggio, dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'accertamento in loco.</p> <p>Riduzioni per Compostaggio di comunità</p> <p>17. Il compostaggio di comunità sarà attuabile solo a seguito dell'emanazione da parte dell'Amministrazione Comunale di uno specifico disciplinare tecnico, che dovrà essere approvato entro 3 mesi dalla data di emanazione del presente regolamento, che ne regoli la realizzazione e la relativa gestione.</p> <p>18. Dopo l'entrata in vigore del disciplinare tecnico di cui al comma precedente, alle utenze che effettueranno il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e s.m.i. si applicherà una riduzione da definirsi nella delibera di approvazione della tariffa. Le disposizioni del presente Regolamento relative alla riduzione per il compostaggio individuale si applicano anche alla riduzione per il compostaggio di comunità. La riduzione per il compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per il compostaggio individuale di cui ai commi precedenti.</p>	<p>riconsegnando altresì la compostiera ricevuta in dotazione. La riduzione cessa, di regola, alla data di presentazione della comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.</p> <p>16. Ad esito della verifica di cui al comma 14 il Gestore, laddove rilevi la disapplicazione della pratica del compostaggio, dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'accertamento in loco.</p> <p>Riduzioni per Compostaggio di comunità</p> <p>17. Il compostaggio di comunità sarà attuabile solo a seguito dell'emanazione da parte dell'Amministrazione Comunale di uno specifico disciplinare tecnico, che dovrà essere approvato entro 3 mesi dalla data di emanazione del presente regolamento, che ne regoli la realizzazione e la relativa gestione.</p> <p>18. Dopo l'entrata in vigore del disciplinare tecnico di cui al comma precedente, alle utenze che effettueranno il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e s.m.i. si applicherà una riduzione da definirsi nella delibera di approvazione della tariffa. Le disposizioni del presente Regolamento relative alla riduzione per il compostaggio individuale si applicano anche alla riduzione per il compostaggio di comunità. La riduzione per il compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per il compostaggio individuale di cui ai commi precedenti.</p>

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 23

VOTI CONTRARI: N° --

ASTENUTI: N° 6 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Cavicchi, Fornasini, Rendine e Zardi)

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 3/32319 presentato dalla Giunta:

EMENDAMENTO 3: modifica del comma 7 dell'Art. 15

Per rendere maggiormente chiaro quale è il periodo di cui si tiene conto dei dati misurati in caso di errori strumentali o trascrizione digitale, magnetica o elettronica si propone la sostituzione della dicitura “dalla data successiva” con la dicitura “antecedentemente e successivamente”

Attuale formulazione	Formulazione emendata
<p>1. Il prelievo del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato anche sulla base delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che saranno rilevate “a prestazione”, “a volume”, “a peso” o con altre metodologie simili.</p> <p>2. Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017 e della L.R. 16/2015, ha adottato per tutte le utenze sistemi di raccolta del rifiuto indifferenziato in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. identificare l'utenza che conferisce; ii. registrare il numero dei conferimenti; iii. misurare la quantità di rifiuto urbano conferito al servizio pubblico con riferimento quanto meno all'indifferenziato (i rifiuti oggetto di misurazione sono nel seguito denominati “rifiuti misurati”); <p>L'attrezzatura necessaria al funzionamento dei suddetti sistemi (nel seguito “dotazione”) sarà consegnata, gratuitamente,</p>	<p>1. Il prelievo del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato anche sulla base delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che saranno rilevate “a prestazione”, “a volume”, “a peso” o con altre metodologie simili.</p> <p>2. Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017 e della L.R. 16/2015, ha adottato per tutte le utenze sistemi di raccolta del rifiuto indifferenziato in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. identificare l'utenza che conferisce; ii. registrare il numero dei conferimenti; iii. misurare la quantità di rifiuto urbano conferito al servizio pubblico con riferimento quanto meno all'indifferenziato (i rifiuti oggetto di misurazione sono nel seguito denominati “rifiuti misurati”); <p>L'attrezzatura necessaria al funzionamento dei suddetti sistemi (nel seguito “dotazione”) sarà consegnata, gratuitamente, dal Gestore agli utenti</p>

<p>dal Gestore agli utenti (domestici e non domestici) dopo la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti articoli . Tale sistema comporta i seguenti oneri in carico all'utenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) utente è obbligato a ritirare la dotazione personalizzata entro dieci giorni dalla comunicazione; b) la riconsegna della dotazione deve avvenire preventivamente alla comunicazione di cessazione di cui all'art. 10; c) l'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione e agli altri adempimenti necessari ai fini del corretto calcolo della tariffa. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore; <ol style="list-style-type: none"> 3. È vietato il trasferimento della dotazione personalizzata salvo espressa richiesta al Gestore. 4. È vietato conferire le singole frazioni di rifiuti differenziati e indifferenziati in contenitori diversi e con modalità differenti da quelle indicate dal Gestore. 5. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto per ciascuna categoria di utenza che una quota della tariffa sia calcolata su un quantitativo minimo annuale di rifiuti misurati approvato ogni anno dall'Agenzia sulla base dei quantitativi di rifiuti misurati raccolti a livello comunale rendicontati dal Gestore. 6. Il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione e/o non abbiano 	<p>(domestici e non domestici) dopo la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti articoli . Tale sistema comporta i seguenti oneri in carico all'utenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) utente è obbligato a ritirare la dotazione personalizzata entro dieci giorni dalla comunicazione; b) la riconsegna della dotazione deve avvenire preventivamente alla comunicazione di cessazione di cui all'art. 10; c) l'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione e agli altri adempimenti necessari ai fini del corretto calcolo della tariffa. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore; <ol style="list-style-type: none"> 3. È vietato il trasferimento della dotazione personalizzata salvo espressa richiesta al Gestore. 4. È vietato conferire le singole frazioni di rifiuti differenziati e indifferenziati in contenitori diversi e con modalità differenti da quelle indicate dal Gestore. 5. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto per ciascuna categoria di utenza che una quota della tariffa sia calcolata su un quantitativo minimo annuale di rifiuti misurati approvato ogni anno dall'Agenzia sulla base dei quantitativi di rifiuti misurati raccolti a livello comunale rendicontati dal Gestore. 6. Il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione e/o non abbiano
---	---

<p>effettuato alcun conferimento dei rifiuti misurati, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è individuata dalla delibera di approvazione della tariffa che potrà definire anche eventuali maggiorazioni della quota variabile di base.</p> <p>7. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si terrà conto dei dati realmente registrati dalla data successiva al verificarsi dell'evento fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.</p> <p>8. Qualora non sia tecnicamente fattibile o economicamente sostenibile una suddivisione dei singoli conferimenti tra diverse utenze che conferiscono in uno stesso punto di raccolta, ovvero in particolari situazioni di produzione di rifiuti o di localizzazione delle utenze, ove pertanto non sia possibile una corrispondenza certa tra soggetto che conferisce e quantitativi di rifiuti raccolti, in luogo della tariffa puntuale corrispettiva potrà essere applicata dal Gestore una tariffa corrispettiva interamente presuntiva, ai sensi del D.P.R. 158/1999.</p>	<p>effettuato alcun conferimento dei rifiuti misurati, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è individuata dalla delibera di approvazione della tariffa che potrà definire anche eventuali maggiorazioni della quota variabile di base.</p> <p>7. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si terrà conto dei dati realmente registrati antecedentemente e successivamente al verificarsi dell'evento fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.</p> <p>8. Qualora non sia tecnicamente fattibile o economicamente sostenibile una suddivisione dei singoli conferimenti tra diverse utenze che conferiscono in uno stesso punto di raccolta, ovvero in particolari situazioni di produzione di rifiuti o di localizzazione delle utenze, ove pertanto non sia possibile una corrispondenza certa tra soggetto che conferisce e quantitativi di rifiuti raccolti, in luogo della tariffa puntuale corrispettiva potrà essere applicata dal Gestore una tariffa corrispettiva interamente presuntiva, ai sensi del D.P.R. 158/1999.</p>
---	---

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 18

VOTI CONTRARI: N° 5 (Cons.ri Balboni F., Bazzocchi, Fochi, Marcucci e Morghen)

ASTENUTI: N° 6 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Cavicchi, Fornasini, Rendine e Zardi)

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 2/32319 presentato dalla Giunta:

EMENDAMENTO 2: modifica del comma 5 dell'Art. 13

Per meglio specificare il soggetto a chi l'ufficio comunale competente deve trasmettere i dati si propone l'inserimento della parola Gestore:

Attuale formulazione	Formulazione emendata
<p>1. Il corrispettivo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.</p> <p>2. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, incrementata della percentuale definita nella delibera di approvazione della tariffa.</p> <p>3. L'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato e avviene, di regola, con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi.</p> <p>4. Ai fini della determinazione della tariffa giornaliera trova applicazione quanto disposto nell'art.7, comma 2 e 3;</p> <p>5. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali (cosiddetta giornaliera permanente), denunciano al Comune l'inizio dell'attività indicando la propria ragione sociale e le giornate di esercizio di attività programmate. L'Ufficio comunale competente trasmette, periodicamente i dati utili alla applicazione della tariffa. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e</p>	<p>1. Il corrispettivo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.</p> <p>2. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, incrementata della percentuale definita nella delibera di approvazione della tariffa.</p> <p>3. L'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato e avviene, di regola, con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi.</p> <p>4. Ai fini della determinazione della tariffa giornaliera trova applicazione quanto disposto nell'art.7, comma 2 e 3;</p> <p>5. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali (cosiddetta giornaliera permanente), denunciano al Comune l'inizio dell'attività indicando la propria ragione sociale e le giornate di esercizio di attività programmate. L'Ufficio comunale competente trasmette, periodicamente al Gestore i dati utili alla applicazione della tariffa. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) (cosiddetta giornaliera</p>

<p>similari) (cosiddetta giornaliera temporanea), si può definire con l'organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente, considerando tale quella che occupa la superficie maggiore. Nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 2 e 4 giorni, riferiti alla singola manifestazione, l'utente pagherà la somma forfettaria di 3 euro per i banchetti non alimentari e di 6 euro per i banchetti alimentari, indipendentemente dalla superficie occupata, purché non superiore a 100 metri quadri. Per le occupazioni di durata superiore l'importo salirà progressivamente nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 euro per i banchetti non alimentari e 12 euro per i banchetti alimentari, nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 5 e 10 giorni; • 9 euro per i banchetti non alimentari e 18 euro per i banchetti alimentari, in caso di occupazione giornaliera temporanea di durata compresa tra 11 e 20 giorni; • 12 euro per i banchetti non alimentari e 24 euro per i banchetti alimentari, se l'occupazione giornaliera temporanea ha una durata superiore a 20 giorni; <p>6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa corrispettiva annuale.</p>	<p>temporanea), si può definire con l'organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente, considerando tale quella che occupa la superficie maggiore. Nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 2 e 4 giorni, riferiti alla singola manifestazione, l'utente pagherà la somma forfettaria di 3 euro per i banchetti non alimentari e di 6 euro per i banchetti alimentari, indipendentemente dalla superficie occupata, purché non superiore a 100 metri quadri. Per le occupazioni di durata superiore l'importo salirà progressivamente nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 euro per i banchetti non alimentari e 12 euro per i banchetti alimentari, nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 5 e 10 giorni; • 9 euro per i banchetti non alimentari e 18 euro per i banchetti alimentari, in caso di occupazione giornaliera temporanea di durata compresa tra 11 e 20 giorni; • 12 euro per i banchetti non alimentari e 24 euro per i banchetti alimentari, se l'occupazione giornaliera temporanea ha una durata superiore a 20 giorni; <p>6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa corrispettiva annuale.</p>
<p style="text-align: center;">La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:</p> <p>CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29 CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29 VOTI FAVOREVOLI: N° 18</p>	

VOTI CONTRARI: N° 6 (Cons.ri Balboni F., Bazzocchi, Fochi, Marcucci, Morghen e Rendine)

ASTENUTI: N° 5 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Cavicchi, Fornasini e Zardi)

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento n° 1/32319 presentato dalla Giunta:

EMENDAMENTO 1: modifica del comma 5 dell'Art. 9

Al fine di rendere il Regolamento rispondente alle disposizioni del comma 643 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che prevede l'impossibilità per il detentore di intestarsi un'utenza nel caso di detenzione di un immobile per un periodo non superiore a 180 giorni si propone la seguente modifica del comma 5 dell'Art.9:

Attuale formulazione	Formulazione emendata
<p>1. La tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.</p> <p>2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.</p> <p>3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:</p> <p>a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la comunicazione/scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;</p> <p>b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la comunicazione/scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre</p>	<p>1. La tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.</p> <p>2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.</p> <p>3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:</p> <p>a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la comunicazione/scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;</p> <p>b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la comunicazione/scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre</p>

<p>per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.</p> <p>4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lett. a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tariffa in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione corrispettiva.</p> <p>5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno e per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, il soggetto passivo della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza;</p> <p>6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza;</p> <p>7. Sono inefficaci nei confronti del Comune eventuali patti di trasferimento della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.</p> <p>8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono</p>	<p>per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.</p> <p>4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lett. a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tariffa in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione corrispettiva.</p> <p>5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto passivo della tariffa rimane il possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza il soggetto passivo della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza;</p> <p>6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza;</p> <p>7. Sono inefficaci nei confronti del Comune eventuali patti di trasferimento della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.</p> <p>8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una</p>
--	--

<p>considerate “utenze non domestiche”.</p> <p>9. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall’articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l’entrata da tariffa rifiuti corrispettiva.</p> <p>10. Parti comuni di abitazioni condominiali. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all’amministratore. Previa specifica previsione inserita nella delibera di approvazione delle tariffe, a tali utenze può essere applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti.</p>	<p>autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate “utenze non domestiche”.</p> <p>9. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall’articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l’entrata da tariffa rifiuti corrispettiva.</p> <p>10. Parti comuni di abitazioni condominiali. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all’amministratore. Previa specifica previsione inserita nella delibera di approvazione delle tariffe, a tali utenze può essere applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti.</p>
<hr/> <p style="text-align: center;">La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:</p> <p>CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29 CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29 VOTI FAVOREVOLI: N° 18 VOTI CONTRARI: N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)</p> <p>ASTENUTI: N° --</p> <p style="text-align: center;">Il Vice Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvato l’emendamento.</p> <p style="text-align: center;">Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento P.G. n° 27858 presentato dal Gruppo Cons.re “Forza Italia”:</p>	

Si propone di modificare l'art. 15 comma 6 del regolamento (come già modificato e presentato all'ultima seduta della Commissione Consiliare) aggiungendo al termine del comma la seguente frase:

Le utenze che abbiano preventivamente comunicato tramite autocertificazione che l'immobile non è occupato (anche temporaneamente) o che l'attività non è in esercizio, e quindi possano dimostrare che non v'è produzione alcuna di rifiuti, sono esentate dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, sia per quanto riguarda la quota fissa che la quota variabile.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° 15 (Cons.ri Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Bova, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani, Tagliani, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° 3 (Cons.ri Baraldi, Calò e Talmelli)

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Quindi il Vice Presidente pone in votazione il sottoriportato emendamento P.G. n° 17399 presentato dal Cons.re Fochi del Gruppo Cons.re "Movimento 5 Stelle":

Relativamente all'art. 6 : "Presupposto e ambito di applicazione", comma 3, punto a)

3. sono escluse dal pagamento della Tariffa corrispettivo a titolo esemplificativo: a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi e completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

Si propone di sostituire nel modo seguente:

art. 6, comma 3 punto a)

sono altresì escluse dal pagamento della tariffa corrispettivo le unità immobiliari domestiche inutilizzate oggettivamente ed indipendentemente dalla persistenza nell'unità suddetta di allacciamenti a pubblici servizi (luce, gas, acqua) in assenza o meno di arredi, purché tale mancata utilizzazione sia comprovata da idonea documentazione autocertificata e limitatamente al periodo di non utilizzo dell'unità stessa, salvo accertamento contrario

riscontrato dal gestore, nel qual caso sarà applicata la tariffa minima per l'intero periodo di mancata corresponsione.

In particolare, la casistica si applica per unità immobiliare inutilizzata per mortis causa del proprietario, nelle fattispecie di presenza di contratti di mandato alla vendita o locazione a soggetto autorizzato iscritto ad apposito albo che ne certifichi lo stato di non uso, o, in assenza, con autocertificazione al gestore, o nel caso di proprietario residente presso casa di cura o pensionato per anziani per un periodo superiore ai 6 mesi, previa comunicazione del medesimo o su sua indicazione, della struttura ospitante, sempre fatta salva la possibilità del gestore della verifica dello stato di inuso e della applicazione della corretta tariffa.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 29

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 29

VOTI FAVOREVOLI: N° 11 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

VOTI CONTRARI: N° 18 (Cons.ri Baraldi, Bertelli, Bertolasi, Bianchini, Bova, Calò, Cristofori, Facchini, Guzzinati, Maresca, Soriani, Tagliani, Talmelli, Tosi, Turri, Vignolo, Vitelletti e Vitellio)

ASTENUTI: N° --

Il Vice Presidente, visto l'esito della votazione, proclama **respinto** l'emendamento.

Riprende la Presidenza il Cons.re Calò che pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione così come modificato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che il Consiglio Comunale, con Delibera n. 6 del 23/07/2014, ha conferito mandato al Sindaco ed alla Giunta per avviare uno studio di fattibilità e per la sperimentazione, in un'area significativa ed omogenea del territorio comunale, di un sistema di gestione del servizio rifiuti che incentivi pratiche virtuose di riduzione, riuso e differenziazione del rifiuto per residenti ed imprese, finalizzato alla sperimentazione della tariffazione puntuale;

che l'art. 1 co. 668 della L. n. 147/2013 stabilisce che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;

che l'art. 1 della L.R. Emilia Romagna n. 16/2015 stabilisce che la tariffa corrispettiva puntuale è un valido strumento per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in termini di riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate ed assume come obiettivo minimo, l'applicazione della tariffa entro il 2020;

che la L.R. Emilia Romagna n. 16/2015 pone come obiettivo entro il 2020:

- il raggiungimento del 70% di raccolta differenziata;
- il raggiungimento del 70% di riciclaggio di materia;
- riduzione del 20-25% della produzione pro capite dei rifiuti;

che l'Amministrazione ha chiesto ad ATERSIR di predisporre gli atti per la presentazione di uno studio di fattibilità per l'applicazione della tariffa puntuale del Comune di Ferrara;

che lo studio Labelab, vincitore della gara, ha presentato lo studio di fattibilità richiesto, nel quale sono stati analizzati diversi sistemi di raccolta dei rifiuti rappresentati da:

- sistema porta a porta;
- sistema con cassonetti stradali con calotta nei centri abitati e porta a porta nel forese;
- sistema con cassonetti stradali con calotta;

che da tale studio la soluzione che soddisfa la fattibilità tecnico ed economica è risultata quella che prevede un sistema misto rappresentato da raccolta con cassonetti stradali con calotta per i centri abitati e raccolta porta a porta nel forese;

che tale studio di fattibilità, approvato da ATERSIR, è stato presentato alla Commissione consigliere competente, dove non sono state sollevate particolari motivazioni ostantive alla sua attuazione;

che l'Amministrazione ha chiesto al Gestore di sviluppare ed attuare quanto riportato nello studio di fattibilità;

CONSIDERATO

che Nel novembre 2016 è stata effettuata una sperimentazione su di un'area del territorio comunale rappresentata dall'abitato di Pontelagoscuro, dove sono state riorganizzate le posizioni dei cassonetti costituendo isole ecologiche di base (con la presenza di tutti i cassonetti per la raccolta di tutte le frazioni del rifiuto) ed attrezzando i cassonetti dell'indifferenziata con la calotta;

che Dopo alcuni mesi di sperimentazione con misurazione sui quantitativi dei rifiuti la percentuale di R.D. ha raggiunto in poco tempo il 70% e dopo aver presentato i risultati in Commissione consigliere, si è pensato quindi di estendere il sistema sperimentato all'intero territorio comunale;

che Il sistema è stato esteso a tutto il territorio del Comune e quindi ad oggi sono state collocate tutte le isole ecologiche di base (con la presenza di tutti i cassonetti per la

raccolta di tutte le frazioni del rifiuto) ed attrezzando i cassonetti dell'indifferenziata con la calotta;

che ATERSIR ci ha anticipato la proposta di PEF 2018 che è stata approvata in Consiglio Locale in 13 dicembre;

che Con la proposta di PEF 2018 è stato possibile ricavare il montante con cui effettuare le simulazioni tariffarie 2018 definendo così i parametri necessari per il calcolo della tariffa per le Utenze domestiche e per le Utenze non domestiche;

che in data 20 dicembre 2017 il Consiglio d'Ambito di ATERSIR ha approvato la proposta di PEF 2018;

che L'Amministrazione, sulla base dei criteri utilizzati negli anni precedenti, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire con la tariffa corrispettiva tra le categorie di utenza nella misura del 56,06 % per le utenze domestiche e del 43,94% per le utenze non domestiche;

che La tariffa si compone di una quota fissa pari al 73.79% e di una quota variabile pari al 26.21%.

che Per le **utenze domestiche** si calcola con il seguente algoritmo:

$$\underline{TARIFFA = Qf + Qvb + Qva - QCDR - Rid}$$

Qf: QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di contribuenti e alla superficie sulla base di un coefficiente denominato rapporto di produzione Ka (allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo lineare, determinando così una quota fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose.

È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

Esprime quindi il costo a metro quadro di superficie (€/mq) definito in funzione al numero dei componenti del nucleo familiare.

Qvb: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di **litri minimi** sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Qva: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

QCDR: QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

RID: riduzioni per utenze domestiche previste dal Regolamento Tariffa Rifiuti Corrispettiva

che Per le **utenze non domestiche** si calcola con il seguente algoritmo:

$$\underline{TARIFFA = Of + Qvb + Qva - QCDR - RID}$$

Qf: QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione Kc pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di Kc più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

Esprime quindi il costo a metro quadro di superficie (€/mq) definito in funzione delle singole categorie di utenza.

Qvb: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti e alla tipologia (volume) del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza, definendo quindi per ogni categoria e per ogni tipologia di contenitore un numero di **litri minimi**, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Qva: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche.

QCDR: QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

RID: riduzioni per utenze domestiche previste dal Regolamento Tariffa Rifiuti Corrispettiva

che Le dotazioni date a disposizione delle utenze domestiche sono rappresentate da:

- Carta Smeraldo che consente di accedere alla calotta con capacità di 30 litri per ogni singolo conferimento;
- Pattumelle dove è presente il servizio porta a porta che hanno una capacità pari a 40 litri per ogni singolo conferimento;

che Le dotazioni date a disposizione delle utenze non domestiche sono rappresentate da:

- Carta Smeraldo che consente di accedere alla calotta con capacità di 30 litri per ogni singolo conferimento;
- Pattumelle dove è presente il servizio porta a porta che hanno una capacità pari a 40 litri per ogni singolo conferimento;
- Servizi dedicati rappresentati da:
 - Bidone da 120 litri;
 - Bidone da 240 litri;
 - Bidone da 360 litri;
 - Cassonetto da 1700 litri;
 - Cassonetto da 3200 litri;
 - Scarrabile da 18000 litri.

RITENUTO che per la definizione delle tariffe puntuali sia necessario la definizione dei seguenti parametri:

- Costo di gestione dei rifiuti al litro: €/litro;
- Quota fissa per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche espressa come €/mq;
- Litri minimi di rifiuti conferiti;

PRESO ATTO che dalle simulazioni tariffarie effettuate sono stati ottenuti i risultati riportati nelle allegate tabelle riepilogative (Allegato 2), approvati dal Consiglio Locale di ATERSIR nella seduta del 20 dicembre 2017;

RITENUTO NECESSARIO disciplinare mediante Regolamento la disciplina della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità al combinato disposto dell'articolo 1, commi 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 della L.R. 16/2015, del D.M. 20 aprile 2017, del D.P.R. 158/1999 e delle normative collegate;

VISTE le osservazioni presentate dalla IV Commissione Consigliare nella seduta del 18/01/2018;

RITENUTO OPPORTUNO modificare il testo del Regolamento presentato in sede di IV Commissione Consigliare che è allegato al presente atto quale parte integrante (allegato 1);

VISTI i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Ambiente proponente e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49 - comma 1 - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000);

VISTI GLI ATTI depositati presso il Servizio Ambiente;

VISTO l'emendamento approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 12.03.2018 indicante alla voce DELIBERA, prima del punto " – di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Ambiente, Ing. Alessio Stabellini" introdurre il seguente punto: " – *La Giunta comunale si impegna ad avviare un rapido e produttivo confronto con il Gestore del servizio al fine di introdurre un sistema di verifica immediato e di riscontro di ogni conferimento da parte dell'utente al fine che esso possa provare in modo oggettivo il proprio numero di aperture soprattutto in sede di errata involontaria fatturazione da parte del Gestore per errori del sistema, clonazione della carta Smeraldo, ripetuti tentativi di apertura di calotte non funzionanti. Tale strumento di verifica potrà adottarsi attraverso realizzazione di apposita app per smartphone o sistema di messaggistica che segnali l'avvenuta apertura all'utente o con scontrino cartaceo all'atto del conferimento o modifica dell'attuale software di gestione delle calotte che segnali immediatamente all'utente il numero dei conferimenti prima e dopo l'effettuazione del medesimo o qualsiasi altro strumento nell'autonomia del Gestore che produca l'effetto immediato di realizzazione di prova documentale ai fini della contestazione e per evitare contenziosi nel conteggio della tariffa stessa;*"

SENTITE la Giunta Comunale e la IV Commissione Consigliare;

DELIBERA

di approvare il "Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva" per i motivi in premessa specificati, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

di prendere atto dei risultati delle simulazioni tariffarie effettuate riportati nelle allegate tabelle riepilogative (Allegato 2), approvati dal Consiglio Locale di ATERSIR nella seduta del 20 dicembre 2017;

di impegnarsi ad avviare un rapido e produttivo confronto con il Gestore del servizio al fine di introdurre un sistema di verifica immediato e di riscontro di ogni conferimento da parte dell'utente al fine che esso possa provare in modo oggettivo il proprio numero di aperture soprattutto in sede di errata involontaria fatturazione da parte del Gestore per errori del sistema, clonazione della carta Smeraldo, ripetuti tentativi di apertura di calotte non funzionanti. Tale strumento di verifica potrà adottarsi attraverso realizzazione di apposita app per smartphone o sistema di messaggistica che segnali l'avvenuta apertura all'utente o con scontrino cartaceo all'atto del conferimento o modifica dell'attuale software di gestione delle calotte che segnali immediatamente all'utente il numero dei conferimenti prima e dopo l'effettuazione del medesimo o qualsiasi altro strumento nell'autonomia del Gestore che produca l'effetto immediato di realizzazione di prova documentale ai fini della contestazione e per evitare contenziosi nel conteggio della tariffa stessa;

di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Ambiente, Ing. Alessio Stabellini;

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **29**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **29**

VOTI FAVOREVOLI: N° **18**

VOTI CONTRARI: N° **11** (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

ASTENUTI: N° --

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la deliberazione nel preciso testo soprariportato.

Quindi il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, in quanto il sistema di raccolta è iniziato e il Regolamento definisce le condizioni di gestione e le tariffe applicate.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **29**

CONSIGLIERI VOTANTI: N° **29**

VOTI FAVOREVOLI: N° **18**

VOTI CONTRARI: N° **11** (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Balboni F., Bazzocchi, Cavicchi, Fochi, Fornasini, Marcucci, Morghen, Rendine e Zardi)

ASTENUTI: N° --

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama l'immediata eseguibilità dell'adottata deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Cavallari Dr.ssa Ornella

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CALO' Dr. Girolamo

